



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART.36, 2°COMMA, LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 E DECRETO CORRETT. 56/2017, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATI DI POLIZZA, DGUE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.**

*Nr. Progr.*

**223**

*Data*

**06/04/2018**

*Proposta*

**224**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 06/04/2018

*ANDREA FOGAGNOLO*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART.36, 2° COMMA, LETT. B) DEL D. LGS 50/2016  
E DECRETO CORRETT. 56/2017, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:  
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATI DI POLIZZA, DGUE ED  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI.**

Considerato che in data 30 aprile 2018 avranno scadenza le polizze relative alla copertura assicurativa per diversi rami, ad eccezione del ramo RC auto con scadenza 31/12/2018, che questa Amministrazione ha in precedenza stipulato con primarie Compagnie assicuratrici;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere ad un nuovo appalto dei servizi assicurativi, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 30 Aprile 2018 e fino al 30 Aprile 2020, al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare all'Ente eventuali danni patrimoniali derivanti da mancata copertura assicurativa;

Vista la procedura Sintel ID 95409363 pubblicata al fine di acquisire candidature per l'espletamento di una procedura semplificata finalizzata all'affidamento del Servizio assicurativo dell'Ente nel periodo 30/04/2018 - 30/04/2020;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione del servizio, ad uno o più operatori, tra quelli che hanno manifestato interesse, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) aggiudicata con il criterio del prezzo più basso;

ritenuto di non ricorrere all'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto i servizi assicurativi, nel caso di specie, presentano caratteristiche standardizzate e carattere ripetitivo e che l'oggetto della prestazione è già stato accuratamente definito nel corso degli anni, ragion per cui non rimarrebbero in realtà margini per ulteriori definizioni in sede di offerta;

Viste l'elenco dei candidati invitati a presentare offerta economica per i rami assicurativi interessati, depositato agli atti;

visto l'elenco dei rami assicurativi, articolati in n.8 lotti, e relativi premi posti a base di gara, così composti:

Lotto	Descrizione	Premio annuo base asta	Codice CIG
1	Elettronica	€ 1.200,00	7438717F72
2	Furto	€ 4.000,00	743872453C
3	Incendio	€ 18.000,00	743873919E
4	Infortuni	€ 3.800,00	7438785792
5	Kasco	€ 1.100,00	7438792D57
6	Resp. Civile Terzi	€ 44.000,00	74387960A8

DETERMINAZIONE N. 223 DEL 06/04/2018

7	Resp. Civile Auto	€ 6.000,00	743880259A
8	Resp. Civile Patrimoniale	€ 8.500,00	74388068E6

per un importo annuo complessivo a base d'asta pari ad € 86.600,00 e per un valore contrattuale per l'intero periodo di 24 mesi, pari a complessivi € 173.200,00 che trova copertura nel triennio 2018-2019-2020 ai seguenti capitoli di Bilancio:

relativamente all'anno 2018 (8 mesi) – € 57.733,33:

Elettronica	Cap. 1832/4 cod. C.P.C. Miss.1 Progr. 8 U.1.10.04.01.001	€ 800,00
Furto	Cap. 1532/4 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 5 U.1.10.04.01.002	€ 2.666,67
Incendio	Cap. 1532/5 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 5 U.1.10.04.01.001	€ 12.000,00
Infortuni	Cap. 1632/6 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 6 U.1.10.04.99.999	€ 2.533,33
Kasco	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 733,33
Resp. Civile Terzi	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 29.333,33
Resp. Civile Auto	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 4.000,00
Resp. Civile Patrimoniale	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 5.666,67

relativamente all'anno 2019 (12 mesi) – € 86.600,00

Elettronica	Cap. 1832/4 cod. C.P.C. Miss.1 Progr. 8 U.1.10.04.01.001	€ 1.200,00
Furto	Cap. 1532/4 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 5 U.1.10.04.01.002	€ 4.000,00
Incendio	Cap. 1532/5 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 5 U.1.10.04.01.001	€ 18.000,00
Infortuni	Cap. 1632/6 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 6 U.1.10.04.99.999	€ 3.800,00
Kasco	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 1.100,00
Resp. Civile Terzi	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 44.000,00
Resp. Civile Auto	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 6.000,00
Resp. Civile Patrimoniale	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 8.500,00

relativamente all'anno 2020 (4 mesi) – € 28.866,67

Elettronica	Cap. 1832/4 cod. C.P.C. Miss.1 Progr. 8 U.1.10.04.01.001	€ 400,00
Furto	Cap. 1532/4 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 5 U.1.10.04.01.002	€ 1.333,33
Incendio	Cap. 1532/5 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 5 U.1.10.04.01.001	€ 6.000,00
Infortuni	Cap. 1632/6 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 6 U.1.10.04.99.999	€ 1.266,67
Kasco	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 366,67

Resp. Civile Terzi	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 14.666,67
Resp. Civile Auto	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 2.000,00
Resp. Civile Patrimoniale	Cap. 1232 cod. C.P.C. Miss. 1 Progr. 2 U.1.10.04.01.003	€ 2.833,33

Visti i Capitolati di Polizza con le relative schede di polizza, che si allegano alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo e-mail in data 26/03/2018 da Broker Omni-Insurance in merito alla congruità delle percentuali previste nei capitolati per il ristoro delle spese di brokeraggio;

Visti, inoltre, la lettera di invito alla procedura e il Disciplinare di Gara, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Vista inoltre la necessità di procedere al versamento della contribuzione dovuta ad ANAC ai sensi della Deliberazione n. 1300/2017, in attuazione all'art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005, n. 266, quantificata in € 225,00 essendo l'importo a base di gara pari ad € 173.200,00;

Ritenuto quindi di assumere l'impegno di spesa di € 225,00 all'uopo disponibile sul Capitolo 1571/353 c.p.c. U.1.02.01.99.999 Missione 01 Programma 05 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e Decreto correttivo n.56/2017;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n.28 in data 06.03. 2018 ad oggetto: "Approvazione PEG 2018";

## D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente, all'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa di questo Ente, per i sotto elencati Lotti e per il periodo dalle ore 24.00 del giorno 30 Aprile 2018 e fino al 30 Aprile 2020, da affidare con il criterio del prezzo più basso :

Lotto	Descrizione	Premio annuo base asta	Codice CIG
1	Elettronica	€ 1.200,00	7438717F72
2	Furto	€ 4.000,00	743872453C
3	Incendio	€ 18.000,00	743873919E
4	Infortuni	€ 3.800,00	7438785792
5	Kasco	€ 1.100,00	7438792D57
6	Resp. Civile Terzi	€ 44.000,00	74387960A8
7	Resp. Civile Auto	€ 6.000,00	743880259A
8	Resp. Civile Patrimoniale	€ 8.500,00	74388068E6

con un importo globale annuo a base d'asta di € 86600,00 e con un valore contrattuale per l'intero periodo di 24 mesi pari a complessivi € 173.200,00;

- Di approvare, pertanto, i seguenti elaborati che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale:
  - Schema lettera di invito alla procedura;
  - Disciplinare di Gara
  - Capitolati di polizza con le relative schede di polizza;
  - Patto di Integrità;
- 2. Di assumere l'impegno di spesa di € 225,00 per il versamento del contributo dovuto all'ANAC, con imputazione al Cap. 1571/353 c.p.c. U.1.02.01.99.999 Missione 01 Programma 05 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3. Di dare atto che, con successivo e separato atto, si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo del servizio riferito al biennio al netto del ribasso d'asta offerto per i singoli lotti;
- 4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse strumentali;
- 5. Di dare atto che l'appalto dei servizi assicurativi riveste carattere continuativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali.

**Arch. Andrea Fogagnolo**

*Allegati:*

- *Schema lettera di invito alla procedura;*

- *Disciplinare di Gara*
- *Capitolati di polizza con le relative schede di polizza*
- *Patto di Integrità*

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### **RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;

per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;

per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;

per "Assicurato": il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione;

per "Società": l'impresa assicuratrice;

per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;

per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art.1-Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio-**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 C.C.

#### **Art.2-Pagamento del premio e decorrenza della garanzia-**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

#### **Art.3-Modifiche dell'assicurazione-**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art.4-Aggravamento del rischio-**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

#### **Art.5-Diminuzione del rischio-**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art.6-Recesso in caso di sinistro-**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art.7-Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione-**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **Art.8-Oneri Fiscali -**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art.9-Foro competente-**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### **Art.10-Rinvio alle norme di legge-**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

### **Art.11-Rischio Assicurato-**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

### **Art.12-Esclusioni-**

Sono esclusi i danni:

- a)causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b)di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c)per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d)verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché, i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e)dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f)di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g)attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h)ai tubi e valvole elettronici nonché, a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i)per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l)verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m)causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n)verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

### **Art.13-Conservazione delle cose assicurate-**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

### **Art.14-In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:**

a)fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art.1914 C.C.

b)darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

a)in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

b)conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

c)fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento.

### **Art.15-Esagerazione dolosa del danno-**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art.16-Procedura per la valutazione del danno-**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art.17-Mandato dei Periti-**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.14.
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.18.
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art.18 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza del caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### **Art.18-Determinazione del danno-**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A 1) defalcato dell'importo come ad A 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'Art.14, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B 1), defalcato dell'importo stimato come B 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B 3), defalcato dell'importo stimato come a B 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazioni, calcolate come ad A, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B 1-B2 oppure B3-B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

#### **Art.19-Valore assicurabile - Assicurazione parziale**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché, delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

#### **Art.20-Limite massimo dell'indennizzo-**

Salvo il caso previsto dell'art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

#### **Art.21-Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni-**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

#### **Art.22-Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza-**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art.23-Ispezione delle cose assicurate-**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art.24-Pagamento dell'indennizzo-**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.12 a).

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **1) ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA**

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

### **2) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO**

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempre che questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

### **3) DANNI DA FURTO**

Relativamente ai danni da furto l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acque o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica, rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq;
- b) i mezzi di chiusura sopra indicati non risultino messi in funzione.

### **4) IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA**

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.

## **5) IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTROACUSTICI**

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

## **6) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

A parziale deroga dell'art.12 l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le esclusioni dell'art.12 l) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento della copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell'importo specificato in polizza quale franchigia per l'estensione medesima;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite massimo di indennizzo per l'estensione medesima.

## **7) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE.**

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate con un massimo risarcimento di euro 10.000,00=.

Sono altresì indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino ad un ulteriore limite di euro 10.000,00=.

## **8) LAVORO STRAORDINARIO.**

A parziale deroga dell'Art.18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno e fermo il disposto dell'Art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **9) TRASPORTI AEREI.**

A parziale deroga dell'Art.18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell'Art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo indennizzabile a tale titolo.

## **10) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE.**

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia utilizzabili i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.

## **11) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE TRASPORTATI SU AUTOVEICOLI.**

A parziale deroga di quanto disposto all'Art.12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile assicurati alle partite richiamate espressamente in polizza ed a loro eventuali antenne, causati da furto, purché il veicolo

si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito: gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

## **12) FRANCHIGIA.**

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza. [ franchigia 500,00].

## **13) CLAUSOLA BROKERS**

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al **15%** del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , ( Broker della spettabile Assicurata ), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

## **14) PAGAMENTO DEL PREMIO.**

A parziale deroga dell'art.2 delle norme che regolano l'assicurazione, si conviene di elevare il periodo di comperto per il pagamento del premio da 15 a 60 giorni.

## **15) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.**

A parziale deroga dell'art.14 lettera b) delle norme che regolano l'assicurazione si conviene di elevare il termine di avviso in caso di sinistro da 3 a 15 giorni.

## **16) DISDETTA.**

Si dà e si prende atto che il termine utile per la disdetta del contratto di cui all'art.7 delle norme che regolano l'assicurazione deve intendersi ridotto a giorni 30.

## **17) INCLUSIONE NUOVI ENTI.**

Le parti si danno atto che, le eventuali inclusioni od esclusioni, non dovranno essere preventivamente comunicate, a fine anno, l'Assicurato comunicherà il nuovo valore da assicurare e, sulla eventuale differenza, si provvederà alla regolazione del premio, applicando il 50% del tasso annuo, oltre a conteggiare il nuovo premio per l'annualità successiva, fermo l'obbligo della Società, a tenere coperti nuovi Enti, dal momento della loro acquisizione, anche se non ancora comunicati.

## **18) TACITO RINNOVO**

In deroga alle Norme la presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo.

Tuttavia la Società si obbliga su richiesta della Contraente a rinnovarla o prorogarla ferme le condizioni in corso, dietro il pagamento del relativo premio anche pro rata. In tali casi si intendono operanti i termini di mora previsti.

## **19) PREDISPOZIONE SEMESTRALE DELLA SITUAZIONE SINISTRI**

La Società si obbliga a riepilogare ogni sei mesi la situazione dei sinistri in essere relazionando in modo dettagliato sullo stato degli stessi.

**SCHEMA ELETTRONICA****COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

## ENTI ASSICURATI

1) Attrezzature elettroniche varie n° 30 Personal Computer + stampanti /video + altre periferiche (modem, switch, etc.) del valore singolo di euro 1.500,00 ovunque ubicati nei locali della Contraente; n° 2 server di rete, router, scanner, gruppo continuità, etc	Valore totale	40.000,00
2) Impianti antiintrusione, Splinkers, antenne, ripetitori,etc.	Valore totale	7.000,00
3) n° 1 Apparecchiature ad imp. Mobile Ricetrasmittenti/portatili Lince Road - videosorveglianza	Valore totale	36.000,00
4) n° 1 Apparecchiatura :	Valore totale	0,00
5) n° 1 Impianto telefonico ( commutatori ed app.)	Valore totale	7.000,00
6) Ricostruzione dati	Valore totale	10.000,00
7) Demolizione & sgombero	Valore Totale	5.000,00
	<b>VALORE TOTALE</b>	<b>105.000,00</b>

## STATISTICA SINISTRI

2013 n° 0  
2014 n° 0  
2015 n° 0  
2016 n° 0  
2017 n° 0

PREMIO BASE D'ASTA EURO 1.200,00

**Comune di Busto Garolfo**

**COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI  
DEL FURTO E RAPINA DEI BENI MOBILI, DENARO E VALORI**

## **DEFINIZIONI:**

---

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: Comune di Busto Garolfo, Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.r. l.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;

Valore a nuovo: la spesa necessaria per il rimpiazzo del bene con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio, progettazione, fiscali e simili;

Valore commerciale: l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta', dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto e' assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e' assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e' assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, posto all'interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .

Fermo quanto normato da e la operatività di polizze specifiche eventualmente stipulate dalla Amministrazione con la Società, rientrano nella definizione di Beni Mobili anche le Apparecchiature elettroniche qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e' considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso e' parte e/o e' destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o e' necessario per il loro funzionamento o utilizzo;

Anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 8 "Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia", rientrano nella definizione di Beni Mobili anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di Beni Immobili (fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, o loro parti), fissati al suolo o ai beni immobili o loro parti;

Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano nella definizione di Beni Mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprietà della Amministrazione o di terzi.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà della Amministrazione o di terzi;

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come sopra definiti, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso alla Amministrazione;

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto**

---

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30/04/2018 fino alle ore 24,00 del 30/04/2020, con scadenze annuali intermedie al 30.04 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facoltà della Amministrazione richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

### **Art. 2: Gestione del contratto**

---

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione all' esecuzione dello stesso, e' affidata al broker di assicurazione nominato dall'Amministrazione, cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al 16% del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

### **Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

### **Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempre che nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30° giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 3° mese successivo, entro il 3° mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

### **Art. 5: Assicurazione per conto di chi spetta**

---

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

### **Art. 6: Facoltà di recesso**

---

Avvenuto un sinistro e sino al 60° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà un' appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che l'Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 7: Oggetto dell'assicurazione**

---

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
  - b1) riposti e custoditi sottochiave
  - b2) ovunque posti sottochiave, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
  - b3) trasportati, con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,

per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ◇ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonchè il furto con strappo e il furto con destrezza,
- ◇ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- ◇ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

Anche se causati da dolo o colpa grave di dipendenti, dirigenti, amministratori, preposti e operatori della Amministrazione.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:

1. per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti, cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli, o conseguenti alla eventuale attività delle Autorità, dell' Amministrazione o di terzi per ridurre l'evento e/o le sue conseguenze o per porvi temporaneo rimedio, nonchè per demolire, rimuovere, trasportare, e smaltire i residui del sinistro il tutto sino alla concorrenza complessiva dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonchè quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile;
3. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza com-

plessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio alla voce "beni mobili";

4. per mantenere in funzione servizi e/o attività di pubblica utilità che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile, fino alla ripristinata operatività di tali beni e con il limite per sinistro dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, compresa altresì la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa integrazione di garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% (trentapercento) del danno risarcibile e sino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio.

### **Art. 8: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia**

---

#### 1) La garanzia furto e' operante:

- ◇ per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, posti all'interno di immobili se l'autore del reato:
  - ◇ si e' introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
    - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
    - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
    - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purchè con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
    - d) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
  - ◇ si e' introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purchè abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
- ◇ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- ◇ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
- ◇ in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

#### 2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- ◇ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
- ◇ il furto con strappo,

◇ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed e' operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

◇ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% di quanto indicato nella scheda di conteggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.

### **Art. 9: Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro**

---

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e' esonerata).

Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro non sarà superiore al 20% del valore assicurato per la partita Beni mobili, nell'ambito dello stesso.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tuttavia, in caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, e' valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

La Amministrazione pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

### **Art. 10: Recupero delle cose rubate**

---

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e' obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## **CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 11: Esclusioni**

---

La Società' in ogni caso non risarcisce i danni:

- a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo o sabotaggio, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e' in rapporto con tali eventi;
- c. conseguenti a esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione;
- d. conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni;
- e. conseguenti a smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario.
- f. commessi o agevolati con dolo e colpa grave :
  - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) o occupano i locali contenuti le cose assicurate o con questi comunicanti;
  - 2) da persone delle quali deve rispondere il Contraente o l'Assicurato
  - 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - 4) da persone legate o quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- g. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- h. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

### **Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'**

---

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono, facendone denuncia all'autorità giudiziaria che verrà trasmessa nei 30 giorni successivi;

L'Amministrazione si attiverà per fare quanto e' possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società' tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società'.

L'Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, come anche in altre occasioni a semplice richiesta della Amministrazione, la Società fornirà ad essa, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonchè, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

### **Art. 13: Determinazione dell'ammontare del danno**

---

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, al netto dei profitti sperati, dei danni per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto al punto 5. dell'art. Oggetto dell'assicurazione.

Qualora il bene colpito da sinistro era stato stimato per il suo particolare valore storico, artistico e/o culturale da uno stimatore esperto, la determinazione del danno verrà effettuata adottando tale stima; in sua assenza, verrà stabilito il valore commerciale del bene.

Qualora il bene era parte di una raccolta collezione, coppia, insieme o serie, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi sottratti, distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta, collezione, coppia, insieme o serie o delle rispettive parti.

### **Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie**

---

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti rispettivamente nominati.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

Qualora la Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per la Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

### **Art. 15: Anticipo dell'indennizzo**

---

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in un importo pari o superiore al 50% della somma assicurata alla partita interessata dal sinistro.

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

### **Art. 16: Coesistenza di altre assicurazioni**

---

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 17: Costituzione del premio – Buona fede**

---

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute ai valori indicati nella tabella di conteggio del premio.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

### **Art. 18: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese**

---

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

#### **Art. 18: Riparto di coassicurazione e delega**

---

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %

#### **Art. 19: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 20: Disposizione finale**

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

## SCOPERTI, FRANCHIGIE

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia euro
	in % sul danno	con il minimo di euro	
Per sinistro, se qui non diversamente previsto	10%	1.000,00	
Beni mobili	=====	=====	
Denaro e valori custoditi sottochiave	=====	=====	
Denaro e valori ovunque posti	=====	=====	
Denaro e valori trasportati	=====	=====	
Guasti da ladri e Spese Dem&sgom. Spese per mantenimento servizi	=====	=====	

## CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Partite assicurate	Valori complessivi	Aliquota promille	Premio imponibile Totale
Beni mobili	70.000,00		
Denaro e valori custoditi – art. 7 b1	10.000,00		
Denaro e valori ovunque posti – 7 b2	10.000,00		
Denaro e valori trasportati – 7 b3	10.000,00		
Guasti da ladri e demolizione (aggiunt	5.000,00		
Onorari periti (aggiuntivo)	.000,00		
Spese mantenimento attività e servizi	5.000,00		
Maggiori danni per beni storici e/o arti- stici	5.000,00		
Totale premio imponibile annuo di polizza		euro	_____ ..
Imposte		euro	_____ ..
Totale premio lordo annuo di polizza		euro	_____ ..

**PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA**

### STATISTICA SINISTRI

Anno 2013 n° 2                      liquidati in euro 790,00  
Anno 2014 n° 0  
Anno 2015 n° 0  
Anno 2016 n° 0  
Anno 2017 n° 0

**PREMIO BASE D'ASTA**

**EURO 4.000,00**

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**COPERTURA ASSICURATIVA  
CONTRO I RISCHI DELL'INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI**

## **DEFINIZIONI:**

---

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: Comune di Busto Garolfo, Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Societa': la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker incaricato OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. r. l.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile pero' a cause diverse comunque conseguenti all'evento;

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;

Beni immobili: fabbricati, edificati, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti o loro parti, di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni, cancellate, e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene;

Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Amministrazione – nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto - che non possa definirsi fabbricato per sua natura o destinazione, posto all'interno di immobili o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti ad essa collegati. o ad Amministratori, dirigenti, dipendenti dell'Amministrazione; rientrano pertanto in questa definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di fabbricati, edificati, locali, impianti in proprietà, comodato o uso alla Amministrazione, nonché denaro, titoli, buoni e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla stessa.

Qualora non siano assicurati con polizze specifiche, rientrano quindi in tale definizione anche quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, arazzi, tappeti, manoscritti, libri, medaglie, targhe, monete, metalli e pietre preziose e semi-preziose e qualunque altro bene simile, di proprietà della Amministrazione o di terzi.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Amministrazione condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Amministrazione. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell'importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi;

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull'Amministrazione nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Sindaco dell'Amministrazione;

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Sindaco dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione o altra posizione assimilabile;

Valore a nuovo : la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione e fiscali, ed escluso il valore dell'area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali); per i beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Valore commerciale: l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta', dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso;

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e' assicurato aveva al momento del sinistro, la Società' risponde dei danni in proporzione a tale parte;

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno degli immobili;

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, grandine, con esclusione dei danni ai fabbricati e alle tettoie in legno, alle recinzioni, alle insegne, ai beni mobili all'aperto che non lo siano per loro natura o destinazione, nonché della semplice rottura di serramenti e di vetrate, ma compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi ed i danni causati da cose trasportate o cadute per la violenza dell'evento;

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;

Atti di terrorismo : le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione

pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art.1 Durata del contratto, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con preavviso di 14 gg decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Atti di sabotaggio: Le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;

Eventi sociopolitici: La Società risponde:

1. dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone ( dipendenti e non del contraente e dell'assicurato ) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti in corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta aeromobili, loro parti e cose trasportate.

Fenomeni elettrici: i danni arrecati a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, componenti e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione dei danni causati da:

- usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione del contratto nonché di quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati a seguito di loro guasto o rottura accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile;

Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;

Sovraccarico di neve: i danni subiti dai beni assicurati per il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni stessi o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:

- ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
- ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
- ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e' influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto,
- ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro) esclusi quelli a fabbricati e tettoie in legno, recinzioni, insegne, vetrate, lucernari e simili manufatti in vetro; a parziale deroga dell'art. "Durata del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### OPERATIVITA' DI GARANZIE SPECIFICHE

Ad integrazione di quanto previsto alla voce Definizioni, vengono convenute le seguenti condizioni di operatività per le garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società' tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, purchè avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

Nell'ambito di operatività della presente garanzia:

- non sono compresi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
- ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società' delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società' assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

#### Fenomeni / Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando questi fenomeni siano caratterizzati da una violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze, anche se non assicurate dalla polizza, nonché i danni da bagna-

mento verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dal tetto, parete o serramenti dalla violenza di tali fenomeni.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza invece i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pliviali anche senza la loro rottura, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, cedimento o franamento o smottamento del terreno; non indennizza inoltre i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne, enti all'aperto di versi da serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione, manufatti di materia plastica danneggiati dalla grandine.

Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione, alluvione o allagamento anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto,
- frana, cedimento o smottamento del terreno,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati nonché subiti da enti mobili all'aperto e da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi. o riferibili a cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato reddito, sospensione di lavoro o a danni non riguardanti la materialità dei beni assicurati.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto**

---

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30/04/2018 fino alle ore 24,00 del 30/04/2020, con scadenze annuali intermedie al 30.04 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facoltà della Amministrazione notificare alla Societa', entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) ) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Società accolga tale richiesta - par a 90/360 del premio annuale, che verrà corrisposto dall'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

---

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, è affidata alla Omni Insurance Brokers S.C.S. a R.L. in qualità di broker di assicurazione dell'Amministrazione, cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al 16% del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

### **Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

#### **Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa**

---

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

#### **Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta**

---

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **Art. 7: Facoltà di recesso**

---

Avvenuto un sinistro e sino al 60° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza dell'annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 8: Oggetto dell'assicurazione**

---

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:

1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:

- incendio
- combustione anche senza sviluppo di fiamma
- esplosione, implosione e scoppio
- azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma
- caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate
- onda sonora
- urto di veicoli stradali
- rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti simili
- fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati

anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti, amministratori, preposti e operatori dell'Amministrazione.

Sono inoltre comprese, in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione:

1. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile ovvero fino alla concorrenza importo complessivo ottenuto sommando a tale 10% l'importo aggiuntivo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, della Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti da impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;
3. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno risarcibile:

4. per ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno di “fuoriuscita di acqua”, fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, dati su supporti e quant’altro assimilabile, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
6. per mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile, fino alla ripristinata operatività di tali beni e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
7. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni immobili o mobili con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza del 30% (trentapercento) dell’importo di danno risarcibile / concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
8. in casi di ricostruzione dei beni immobili assicurati, per i costi/oneri che l’Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 5% (cinquepercento) del danno risarcibile.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro interessi beni, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate (ma già programmate od iniziate) le azioni necessarie per adeguare i beni stessi alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, impianti idro-termo-sanitari e barriere architettoniche e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 9: Estensioni della garanzia**

---

La Società risponde altresì per i danni materiali diretti verificatisi in occasione di:

- a) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- b) atti di sabotaggio,
- c) atti di terrorismo,
- d) fenomeni atmosferici,
- e) formazione di ghiaccio, gelo,
- f) acqua piovana,
- g) fuoriuscita di acqua,
- h) inondazioni, alluvioni,
- i) allagamenti,
- j) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,

- k) crollo, collasso strutturale,
- l) sovraccarico di neve,
- m) fenomeni elettrici;
- n) mancato freddo;
- o) evento sismico,

Sono altresì compresi i danni da:

- p) rottura di lastre, per fatto di terzi o per fatto involontario dell'Assicurato.

#### **Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società**

---

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, salvo quanto previsto al successivo art. Costituzione del premio e regolazione annuale, il massimo esborso da parte della Società per sinistro senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e' esonerata).

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

#### **Art. 11: Acquisizione di nuovi beni**

---

Fermo il diritto della Società' al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventipercento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

#### **Art. 12: Deroga alla regola proporzionale**

---

In caso di sinistro la Società' non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a 1' rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

## **CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 13: Esclusioni**

---

La Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. da collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- e. determinati da eruzioni vulcaniche, mareggiate;
- f. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o di qualsiasi danno che non riguardi la maternità delle cose assicurate.

Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate nella scheda di riepilogo delle "limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti che segue.

### **Art. 14: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società**

---

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro dieci giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono. Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato immediato avviso telefax alla Società. In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, la Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

L'Amministrazione si attiverà per fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

## **Art. 15: Determinazione del danno**

---

Operando il presente contratto nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
- b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o sua area analoga) verrà erogata entro 30 gg dalla data della effettiva sostituzione nel caso in cui l'evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg da ogni data di liquidazione degli stessi.

Qualora un bene immobile colpito da sinistro indennizzabile non sia in stato di attività, l'importo risarcibile a “valore a nuovo” non potrà essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.

Se il bene colpito da sinistro indennizzabile ha un particolare valore storico, artistico e/o culturale e sia stato stimato da uno stimatore esperto, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell'art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, verrà stabilito il valore commerciale del bene.

## **Art. 16: Procedure per la valutazione del danno – Controversie**

---

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti rispettivamente nominati.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

### **Art. 17: Anticipo dell'indennizzo**

---

La Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;

b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.

### **Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni**

---

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede**

---

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi indicati per ciascuna partita a polizza, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fornirà quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati; qualora, entro tale termine, non pervenisse alcuna comunicazione, ciò verrà inteso dalla Società come assenza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'Art. "Acquisizione di nuovi beni" che precede, e alle quali pertanto non e' attribuibile

una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfetariamente applicando il 50% (cinquantapercento) delle aliquote di premio convenute. Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 20: Riparto di coassicurazione e delega**

---

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.

- Compagnia .....	Quota %	- Delegataria
- Compagnia .....	Quota %	- Coassicuratrice

#### **Art. 21: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo
	in % sul danno	con il minimo / massimo		
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto	=====	=====	1,000,00	=====
Scioperi, sommosse (9-a)	10%	2.500,00	250,00	70% S.A.
Sabotaggio e terrorismo (9.b)	=====	=====	50.000,00	5.000.000,00
Fenomeni atmosferici (9.c)	10%	2.500,00		70% S.A.
Smottamenti, franamenti (9.d)	=====	=====	25.000,00	500.000,00
Fenomeni elettrici (9-e)	=====	=====	1.000,00	=====
Ricerca guasti (8.4)	=====	=====	250,00	=====
Mancato freddo (9.g)	=====	=====	1.000,00	=====
Sovraccarico neve (9.h)	10%	10.000,00		300.000,00
Evento sismico (9.i)	10%	25,000,00	0	5.000.000,00
Rottura lastre (9.j)	=====	=====	250,00	2.500,00 x singola lastra
Grandine	**	=====	2.500,00	50.000,00 X SX 100.000,00 anno
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	10%	25,000,00	0	2.000.000,00

Ricorso Terzi: limite del 20% per danni da interruzione o sospensioni dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole, ecc.

**INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E  
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA**

---

Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota Promille	Premio imp.le totale
Beni immobili	54.000.000,00		
Beni mobili	5.100.000,00		
Rischio locativo	0,00		
Ricorso terzi	5.000.000,00		
Ricorso locatari	500.000,00		
Demolizione e sgombero (art. 8-3)	100.000,00		
Maggiori danni per beni storici e/o artistici	50.000,00		
Ricostruzione archivi	25.000,00		
Spese mantenimento attività e servizi	25.000,00		
Fenomeni elettrici	25.000,00		
Ricerca guasti per fuoriuscita acqua	50.000,00		
Mancato freddo	25.000,00		
Terremoto	65.100.000,00		
Inondazione, alluvione, allagamento	65.100.000,00		
Atti di terrorismo	65.100.000,00		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA euro \_\_\_\_\_ ..  
IMPOSTE euro \_\_\_\_\_ ..  
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA euro \_\_\_\_\_ ..

**PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA**

**statistica sinistri :**

Anno 2013 n° 0  
Anno 2014 n° 0  
Anno 2015 n° 1 Liquidato in euro 9.090,00  
Anno 2016 n° 0  
Anno 2017 n° 0

**PREMIO BASE D'ASTA 18.000,00**

## **INFORTUNI**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

#### **RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;  
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;  
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;  
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;  
per "Società": l'impresa assicuratrice;  
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;  
per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;  
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;  
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI**

Infortunio professionale: quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie

Infortunio extra professionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Inabilità temporanea: temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte.

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – Altre assicurazioni – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 C.C. il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio - Ai sensi dell'art. 1898 C.C. il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 6 - Diminuzione del rischio - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro – In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI**

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione –

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una invalidità temporanea.

Art. 14 - Rischi esclusi –

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

1. dalla guida e dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove nonché, a partecipazione di regate a vela fuori dal Mare Mediterraneo;
2. dalla guida di:
  - macchine agricole e operatrici;
  - di natanti a motore per uso non privato.
3. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;

4. dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al successivo art. 3;

5. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme arti marziali in genere, alpinismo oltre il 3° grado, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, guidoslitta, hockey, skeleton, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;

6. dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

7. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

8. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

9. da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

10. da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;

11. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)

I rischi di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 sono compresi in garanzia, se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.

#### Art. 15 - Garanzia volo -

Le garanzie sono estese agli infortuni che le persone assicurate subiscono durante i viaggi aerei turistici e di trasferimento effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società e/o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, o da Aeroclubs.

Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il cumulo delle somme assicurate con la presente polizza e di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, a favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni "cumulative" non potrà superare i capitali di:

Per persona

euro 1.000.000,00 per il caso morte

euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente

euro 258,23 al giorno per il caso di inabilità temporanea

Complessivamente per aeromobile

euro 5.000.000,00 per il caso morte

euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente

euro 5.000,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni "cumulative" stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole polizze. La garanzia di cui al presente articolo non è operativa nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

#### Art. 16 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente.

#### Art. 17 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo, tossicodipendenze e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

#### Art. 18 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero.

#### Art. 19 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

#### Art. 20 - Variazioni nelle persone assicurate

L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione. Le variazioni nel personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice. L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.

La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire

dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.

#### Art. 21 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata e pervenuta all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e con il massimo di due anni e così successivamente.

#### Art. 22 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico o della cartella clinica in caso di ricovero, deve essere fatta per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.

#### Art. 23 - Criteri di indennizzabilità e liquidazione

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalle norme.

Il pagamento degli indennizzi viene effettuato in Italia in valuta italiana.

#### Art. 24 - Morte

In caso di morte la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato in parti uguali tra loro. Esso è dovuto se la morte si verifica entro due anni dall'infortunio.

#### Art. 25 - Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive

modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di altro arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

#### Art. 26 - Inabilità temporanea

In caso di inabilità temporanea la Società liquida la somma assicurata:

- 1) integralmente, per tutta la durata della totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni professionali;
- 2) al 50% per tutta la durata della parziale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni stesse.

L'indennizzo è corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dal giorno dell'infortunio e fino al giorno risultante dal certificato medico dell'avvenuta guarigione.

#### Art. 27 - Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto, in base ai criteri previsti dall'art. 24.

#### Art. 28 - Controversie

In caso di disaccordo sul diritto all'indennizzo, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di istituti di medicina legale, più vicini al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### Art. 29 - Responsabilità del contraente

Qualora il contraente, suoi congiunti o dipendenti, siano ritenuti responsabili dell'infortunio, il Contraente ha diritto di imputare, nel risarcimento dovuto all'Assicurato o suoi aventi diritto, l'indennità pagata dalla Società.

#### Art. 30 - Altre assicurazioni

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze riguardanti prestazioni analoghe per le stesse persone assicurate con il presente contratto. La Società entro 30 giorni dalla comunicazione ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni, in tal caso la Società rimborsa la quota di premio esclusa imposta relativa al periodo di rischio non corso. In caso di mancata comunicazione l'indennizzo dovuto è ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata con tutti i contratti. Se il Contraente omette dolosamente la comunicazione, la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.

#### Art. 31 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad avvalersi del disposto dell'articolo 1916 del Codice Civile verso i responsabili del sinistro.

#### Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o i beneficiari sono tenuti, hanno efficacia solo se fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **1. INVALIDITA' PERMANENTE SECONDO TABELLA INAIL**

Riferimento alla tabella di legge per i casi di invalidità permanente.

A parziale deroga delle "Norme" la tabella delle percentuali di I. P. ivi prevista, si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza e con rinuncia da parte della società alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa.

### **2. DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO**

La presente garanzia è prestata per l'importo della diaria assicurata indicata in polizza, e sempreché sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni sotto indicate.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità assicurata per ciascun giorno di degenza in istituto di cura, fino ad un massimo di 300 giorni per ogni infortunio.

L'indennizzo viene corrisposto anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital ( degenza diurna ), purchè effettuata in istituto di cura pubblico italiano o comunque convenzionato con il S.S.N.; la degenza diurna deve essere certificata da cartella clinica o da documento sanitario equivalente. La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall'istituto di cura.

La giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di ricovero all'estero, l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell'Assicurato in Italia ed in lire italiane.

Qualora la somma assicurata sia superiore ad euro 51,65=, l'indennizzo decorre dall' ottavo giorno del ricovero per l'importo eccedente euro 51,65=.

### **3. ESONERO DENUNCIA INFERMITA'**

Fermo il disposto delle "Norme che regolano l'assicurazione" il contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art.23 delle "Norme".

### **4. ESONERO OBBLIGO ALTRE ASSICURAZIONI**

In deroga alle "Norme", il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.

### **5. GUIDA VEICOLI E NATANTI**

In deroga alle "Norme" l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta.

### **6. TERMINE DENUNCIA SINISTRI**

A parziale deroga delle Norme il termine per la denuncia dei sinistri si intende elevato a 15 giorni.

Inoltre a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2952 C.C., si prende atto che relativamente alle denunce di sinistro il termine di prescrizione si intende elevato a due anni.

### **7. PERIODO DI MORA**

A parziale deroga di quanto di quanto disposto dalle Norme, si prende atto che il termine di comparto per le rate di premio viene elevato a 60 giorni.

### **8. RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONTRAENTE**

Nel caso prospettato dalle Norme ed ad integrazione dello stesso la Società risponde delle maggiori somme che il contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per morte, invalidità permanente e inabilità temporanea, in eccedenza all'indennizzo liquidato in base alle condizioni generali di polizza.

La garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore importo uguale a quello di detto indennizzo, con il limite massimo di euro 154.940,00=.

Nel caso di evento che colpisca più assicurati, il maggior esborso a carico della società non potrà superare la somma complessiva di euro 516.500,00=. La garanzia vale anche nei confronti di eventuali pretese avanzate verso il contraente da altri aventi diritto al risarcimento diversi dai beneficiari designati in polizza, in concorso o meno con quelle dei beneficiari designati in polizza.

La garanzia non vale per gli infortuni che colpiscano:

- amministratori del contraente, nel caso di società a responsabilità limitata;
- soci del contraente, nel caso di società a responsabilità illimitata;
- parenti ed affini delle persone anzidette e del contraente, se conviventi;
- persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ad eccezione di personale amministrativo anche se assicurato INAIL.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civili che penali, a nome del contraente, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che a lui competono. Il contraente, pertanto, è tenuto ad informare tempestivamente la società delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari o aventi diritto e di ogni causa civile o penale da essi iniziata, trasmettendo in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

## 9. MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta.

Resta inteso che, se dopo la liquidazione, l'assicurato sia ancora in vita, la società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'eventuale l'invalidità.

## 10. ESTENSIONI DIVERSE

Sono compresi in garanzia:

- l'asfissia;
  - il soffocamento,
  - le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive;
  - le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti escluse la malaria e le malattie tropicali;
  - l'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
  - le ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo, con l'intesa che:
    - qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni.
    - qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
- Qualora insorgessero contestazioni circa la natura o la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico previsto dalle Norme ( Controversie ).
- gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini e incoscienza;
  - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
  - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, eventi sociopolitici, attentati, aggressioni a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
  - Sono comprese in garanzia le conseguenze di operazioni chirurgiche rese necessarie dall'infortunio

## 11. MANCANZA DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MEZZI IN GENERE

La garanzia s'intende estesa senza la prescritta abilitazione sempre che ciò avvenga in stato di necessità e solidarietà umana.

## 12. ASSICURAZIONE IN BASE ALL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI

Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente in base al preventivo annuo delle retribuzioni dallo stesso denunciato.

Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura convenzionalmente concordata.

Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello cui si è verificato l'infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purchè su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle rispettive somme assicurate e per il computo del relativo premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.

Entro 180 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale assicurato - in relazione ai massimi assicurati - affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire i libri paga.

## 13. MANCINISMO

Nei confronti degli Assicurati affetti da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

## 14. UBRIACHEZZA

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di ritenere coperti d'assicurazione gli infortuni sofferti in conseguenza e/o in stato di ubriachezza, subiti per causa esterna senza considerare pregiudizio lo stato di ubriachezza medesimo, intendendosi per tale lo stato in presenza di un tasso di alcolemia superiore allo 0.8 pro mille; si ritengono comunque esclusi quelli subiti, in questo stato, alla guida di veicoli.

## 15. CALAMITA' NATURALI

L'assicurazione s'intende estesa agli infortuni derivanti da calamità naturali, quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

#### 16. MALATTIE TROPICALI

L'assicurazione s'intende inoltre estesa alle malattie tropicali di cui al Decreto Ministeriale 14.01.38 XVI contratte nel periodo di validità della presente polizza e manifestatesi entro 90 giorni dalla scadenza della polizza.

L'estensione della garanzia alle malattie tropicali è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si trovi in buone condizioni di salute e che si sia preventivamente sottoposto alle prescrizioni pratiche di profilassi.

#### 17. ANTICIPO EQUO INDENNIZZO

Resta inteso che le indennità liquidate in base al presente contratto possono essere dalla Contraente detratte dalle somme che la stessa dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

#### 18. DANNI ESTETICI

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente - la Società rimborserà, fino ad un massimo di euro 2.600,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 28.12.1965 n.1763.

#### 19. DIABETE

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, resta fra le parti convenuto che sono assicurabili anche persone affette da diabete, fermo restando comunque il disposto dell'articolo "Criteri di indennizzabilità" delle Condizioni Generali stesse.

#### 20. BUONA FEDE

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

#### 21. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia ad avvalersi del disposto dell'articolo 1916 del Codice Civile verso i responsabili del sinistro.

#### 22. USO/GUIDA DI MOTOVEICOLI

La garanzia si intende estesa alla guida ed uso di motoveicoli di qualsiasi cilindrata.

#### 23. ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, rimanga esposto alle influenze termiche ed atmosferiche, la Società rimborserà anche gli effetti provocati da questi elementi.

#### 24. CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al 18% del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , ( Broker della spettabile Assicurata ), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal

Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

#### 25. DEROGA TACITO RINNOVO

In deroga alle Norme la presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo. Tuttavia la Società si obbliga su richiesta della Contraente a rinnovarla o prorogarla ferme le condizioni in corso, dietro il pagamento del relativo premio anche pro rata. In tali casi si intendono operanti i termini di mora previsti.

#### 26. RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

La presente garanzia è prestata per il rimborso delle spese di cura, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, nel limite della somma prevista dalla scheda di polizza, relativamente a:

- a) per accertamenti diagnostici ed onorari medici;
- b) gli onorari medici nonché, in caso di intervento chirurgico, gli onorari dell'equipe operatoria ed i diritti di sala, le cure, esami, materiali d'intervento, trattamenti riabilitativi, rette di degenza;
- c) per accertamenti, analisi di laboratorio, onorari, trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
- d) Intervento chirurgico ambulatoriale ovvero intervento cruento attuato con manovre manuali o strumentali eseguito anche senza ricovero: rimborso degli onorari, esami, diritti di sala e materiali d'intervento.

#### 27. REGOLAZIONE PREMIO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri del Contraente. Entro 180 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il numero complessivo degli assicurati, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### 28. PREDISPOSIZIONE SEMESTRALE DELLA SITUAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a riepilogare ogni tre mesi la situazione dei sinistri in essere relazionando in modo dettagliato sullo stato degli stessi.

## **DESCRIZIONE DEI RISCHI**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Per la categoria **A)** Amministratori :

L'assicurazione è prestata per l'attività che gli assicurati svolgano nell'espletamento del loro mandato, compresi le riunioni, i trasferimenti e le missioni, nonché per gli infortuni che possano verificarsi durante gli spostamenti resi necessari per l'espletamento delle mansioni, e viceversa.

La validità della garanzia è subordinata alla dimostrazione che l'infortunio si sia verificato nell'ambito del rischio assicurato.

Per la categoria **B)** Dipendenti in missione:

Resta inteso e convenuto fra le Parti contraenti che la garanzia della presente polizza si intende prestata per gli infortuni per servizio derivanti dall'uso e o guida di mezzi di trasporto in genere propri e/o dell'Ente, nonché per gli infortuni che possano verificarsi durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

Per la categoria **C)** Inserimenti lavorativi, affidi:

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati possano subire durante il periodo di affidamento presso famiglie e/o Enti, o per l'inserimento lavorativo in borsa lavoro presso Aziende ed attività individuate dal Contraente.

Per la identificazione degli assicurati si farà riferimento ai registri e/o documenti del contraente.

La garanzia comprende gli infortuni che avvengano durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

Per la categoria **D)** Volontari in servizio civile :

Resta inteso e convenuto fra le parti contraenti che la garanzia della presente polizza si intende limitata agli infortuni che possono verificarsi durante l'espletamento delle attività connesse alla specifica categoria dichiarata in polizza.

Per la identificazione degli assicurati si farà riferimento ai registri e/o documenti del contraente.

La garanzia comprende gli infortuni che avvengano durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

Per la categoria **E)** Altri soggetti operanti a favore della Amministrazione.

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati possano subire durante le attività svolte per il Contraente. Per la identificazione degli assicurati si farà riferimento ai registri e/o documenti del contraente.

La garanzia comprende gli infortuni che avvengano durante il percorso dall'abitazione al luogo del corso e viceversa.

Per la categoria **F)** Partecipanti a corsi sportivi

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati possano subire durante i corsi organizzato dal Contraente. Per la identificazione degli assicurati si farà riferimento ai registri e/o documenti del contraente.

La garanzia comprende gli infortuni che avvengano durante il percorso dall'abitazione al luogo del corso e viceversa.

Per le categorie A), B), C), D), E), F):

Si conviene che per l'identificazione delle persone si farà riferimento alle registrazioni della Contraente.

**SCHEDA INFORTUNI****COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

La garanzia si intende prestata per:

- A) n° 21 persone componenti il Consiglio e la Giunta (rischio missioni e riunioni)  
Capitali assicurati pro capite  
Euro 250.000,00= Caso Morte  
Euro 350.000,00= Caso di Invalidità Permanente
- B) n° 50 Personale in missione –  
L'assicurazione è prestata per ciascuna persona:  
In caso di Morte con un max risarcimento di euro 250.000,00=  
In caso di Inv. Perm. con un max risarcimento di euro 350.000,00= Franchigia 4%
- C) n° = persone in affido [n° 0] non previste  
n° = persone in borsa lavoro [n° 0] non previste  
Capitali assicurati pro capite  
Euro 25.000,00= Caso Morte  
Euro 50.000,00= Caso di Invalidità Permanente (franchigia 4%)  
Euro 20,00= Caso di Inabilità temporanea  
Euro 1.500,00= rimborso spese sanitarie da infortunio
- D) n° 00 volontari [ Pulizia del verde ] non previste  
n° 00 volontari [ Protezione Civile ] non previste  
n° 00 volontari [ Vol. Ant. Boschi. ] non previste  
n° 15 volontari [ Serv. Pedibus ] previste  
Capitali assicurati pro capite  
Euro 50.000,00= Caso Morte  
Euro 100.000,00= Caso di Invalidità Permanente (franchigia 4%)  
Euro 30,00= Diaria da ricovero
- E) Altri soggetti operanti a favore della Amm.ne  
Capitali assicurati pro capite  
Euro 50.000,00= Caso Morte  
Euro 100.000,00= Caso di Invalidità Permanente (franchigia 4%)  
Euro 30,00= Caso Diaria da ricovero o gesso ( tutore)  
Euro 1.500,00= rimborso spese sanitarie da infortunio  
Beneficiari in caso di morte per tutte le categorie: eredi legittimi e/o testamentari.
- F) Partecipanti Corsi sportivi  
Capitali assicurati pro capite  
Euro 50.000,00= Caso Morte  
Euro 100.000,00= Caso di Invalidità Permanente (franchigia 4%)  
Euro 55,00= Caso Diaria da ricovero o gesso ( tutore)

Beneficiari in caso di morte per tutte le categorie: eredi legittimi e/o testamentari.

**STATISTICA SINISTRI NEL PERIODO PRECEDENTE :**

2014 n° 0  
2015 n° 1 Riservato in euro 5.000,00  
2016 n° 0  
2017 n° 0

Premio base d'asta euro 3.800,00

## **GUASTI ACCIDENTALI VEICOLI UTILIZZATI IN MISSIONE**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### **RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

per "Contraente" : la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di assicurazione

per "Assicurato": la persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata l'assicurazione;

per "Beneficiario" : la persona, che può essere diversa dal Contraente e dall'Assicurato, alla quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

per "Società": la Compagnia di Assicurazioni ;

per "Polizza" : il documento contrattuale sottoscritto dalle parti;

per "Capitali o Valori" : le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito;

per "Perdita totale" : agli effetti della garanzia di cui alla presente polizza il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del veicolo dopo il sinistro, sia superiore al valore commerciale dello stesso veicolo, comprensivo di quello di eventuali accessori opzionali forniti dalla Casa Costruttrice;

per "Valore a nuovo" : il prezzo di listino del veicolo comprensivo di eventuali accessori opzionali forniti dalla Casa Costruttrice, IVA inclusa, in vigore al momento del sinistro;

per "Valore commerciale" : il valore reale del veicolo comprensivo di quello di eventuali accessori opzionali forniti dalla Casa Costruttrice determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione, di usura, alla dotazione di accessori, alla cessata o meno produzione del modello;

per "Degrado" : la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte di danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza di sinistro;

per "Rivalsa" : il diritto che la Società ha, in virtù dell'art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di assicurazione.

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 Oggetto della Garanzia –**

La Società assicura *i veicoli* per circolazione ad uso privato, compresi gli eventuali accessori opzionali forniti dalla Casa Costruttrice, a chiunque intestati, purché guidati dai dipendenti della Contraente, Amministratori e Consiglieri, identificabili da libri e/o registri di amministrazione della Contraente o altri documenti equipollenti, allorché gli stessi vengano usati in attività di servizio per ordine e conto della Contraente medesima durante lo svolgimento di prestazioni lavorative, per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti come conseguenza diretta e immediata di una collisione accidentale con altro veicolo, con persone o animali, urto contro ostacoli, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione, incendio, furto, eventi socio - politici e naturali, rottura cristalli, colpa grave.

#### **Art. 2 Validità della Garanzia –**

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che al momento del sinistro alla guida del veicolo attenda la persona identificata sui libri e/o registri di amministrazione della Contraente o altri documenti equipollenti e risulti in essere il rapporto di servizio emesso dalla medesima; pertanto, in caso di sinistro, la Contraente dovrà fornire alla Società ampia prova documentale relativa all'uscita del dipendente, Amministratore o Consigliere, in cui risulti il nome dell'incaricato, il tipo e la targa del veicolo impiegato, l'ora di inizio della missione e la destinazione della stessa.

Resta comunque inteso che la garanzia sarà valida anche se alla guida del veicolo designato si trovasse altro dipendente della Contraente autorizzato alla stessa trasferta.

### Art. 3 **Estensione Territoriale** –

L'assicurazione viene prestata per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla temporanea circolazione del veicolo all'estero. Per i sinistri verificatisi all'estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia.

### Art. 4 **Esclusioni di Garanzia** –

L'assicurazione non comprende il risarcimento dei danni:

- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- avvenuti in occasione di atto di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- determinati da trombe, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine;
- comunque occorsi alle cose trasportate e quelli determinati da oggetti trasportati dal veicolo stesso;
- occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dovuti a dolo dell'Assicurato o delle persone del cui operato egli è tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
- conseguenti a furto o cagionati da incendio non conseguente ad un guasto risarcibile a termini di garanzia;
- dovuti a spese di ricovero, nè quelli derivanti da mancato uso o deprezzamento, qualunque ne sia la causa, da ritardato o mancato rientro nel possesso dell'assicurato a seguito di disposizioni delle competenti autorità italiane o straniere, nè di qualsiasi altro danno indiretto;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino;
- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, copertura e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno non indennizzabile.

### Art. 5 **Valore Assicurato** –

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di euro 18.000,00 (diciottomila), fermo restando che l'importo del danno non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### Art. 6 **Franchigia** –

La somma liquidabile a termini di polizza, verrà corrisposta, previa detrazione di una Franchigia Fissa di euro 155,00 (centocinquanta) per ogni sinistro.

### Art. 7 **Ammontare del Danno e sua Liquidazione** –

Il danno agli effetti dell'indennizzo è valutato in base ai prezzi a nuovo praticati sul mercato italiano delle parti di ricambio del veicolo assicurato, salvo che nel paese ove le riparazioni vengano effettuate tali prezzi siano inferiori, tenendo presente che, in ogni caso, la Società non risarcirà somma superiore al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, avuto riguardo per la determinazione di tale valore al deprezzamento per effetto di età, stato di conservazione, adozione di nuovi metodi e sistemi e che l'ammontare del costo delle riparazioni indennizzabili non potrà superare il sopraddetto valore commerciale al netto del valore del relitto.

Le spese di smontaggio e montaggio, occasionate dal sinistro, sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrino danni indennizzabili.

Le spese per modificazioni, aggiunte e migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

L'Assicurato non ha il diritto di abbandonare alla Società, nè in tutto, nè in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

La Società non risponde delle spese di ricovero e traino nè dei danni derivanti dal deprezzamento del veicolo qualunque ne sia la causa, nè di qualsiasi altro danno indiretto.

Per i sinistri rientranti nelle ipotesi previste dalla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) la liquidazione fa cumulo con quella effettuata dalla Società in base alla predetta convenzione, con il limite dell'effettivo ammontare del danno.

#### **Art. 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro –**

L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Salvo per gli interventi di prima urgenza, le riparazioni non potranno effettuarsi prima dell'approvazione del preventivo di spesa da parte della Società o prima dell'eventuale controllo dei danni fatto da un tecnico della Società stessa.

#### **Art. 9 Denuncia del sinistro –**

L'Assicurato deve trasmettere alla Società, entro cinque giorni dal sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza l'ufficio incaricato, una dettagliata denuncia contenente l'indicazione della data e del luogo del sinistro, la fedele esposizione delle modalità e delle causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità dei danni subiti, nonché tutti gli elementi necessari per dimostrare che il sinistro rientra nella garanzia assicurativa.

#### **Art. 10 Nomina e mandato dei Periti Liquidatori –**

La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata mediante accordo diretto tra le parti, oppure a richiesta di una di esse mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo fra gli altri due periti e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede alla nomina che le compete o se i periti nominati non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo spettantegli.

I periti devono indagare sulle cause e circostanze del sinistro, verificare l'esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base di quanto previsto dalle Condizioni di Garanzia.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, e sono obbligatori fra le parti, rinunciando a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifiche di errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri due periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 11 Pagamento dell'indennizzo –**

La Società rimborsa all'Assicurato il danno tenuto conto degli eventuali limiti dell'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in lire italiane presso la Sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro non ricade tra le esclusioni specificatamente previste dal contratto.

#### **Art. 12 - Sostituzione "in natura" delle Cose Danneggiate –**

La Società ha facoltà di fare eseguire in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o parte di esso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

#### **Art. 13 Diritto di Rivalsa –**

I diritti e le azioni che il Contraente, l'Assicurato o i loro aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ed, occorrendo, mediante atto di cessione formale, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati con rinuncia peraltro al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo nonché dei familiari dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

#### **Art. 14 Facoltà di Recesso –**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla sua definizione, la Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

In tal caso la Società rimborserà la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso entro 30 giorni da quello in cui il recesso avrà avuto effetto.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia o qualunque altro atto della Società non potrà essere interpretato come rinuncia della Società stessa a valersi del diritto di recesso.

Nei casi di morosità la Società ha la facoltà di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del Contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione sono dovute alla Società le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte ed il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

#### **Art. 15 Durata del Contratto e Sua Proroga - Pagamento del Premio –**

Il presente contratto è stato stipulato per la durata di anni tre, con effetto dalla mezzanotte del .....e scadenza alla mezzanotte del .....

Il contratto emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### **Art. 16 Veicoli Assicurati –**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché della generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui al successivo art.17, si farà riferimento alle risultanze dei registri ed altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;                      - generalità dei dipendenti autorizzati alla trasferta;
- targa del veicolo;                                      - n° dei Km. percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

#### **Art. 17 Premio e Regolazione del Premio -**

Il premio viene pattuito in ragione di euro \_\_\_\_\_ per ogni Km. percorso per trasferte, esclusi tributi fiscali.

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di Km. 3.000=

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o minor periodo il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei Km. percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere regolata nei 30 giorni dalla relativa comunicazione (in caso di diminuzione la Società restituirà la parte di premio tassabile in eccesso incassata).

#### **Art. 18 Forma delle Comunicazioni alla Società –**

Tutte le comunicazioni devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata o con telegramma e/o telex e/o telefax alla Direzione della Società oppure al Broker al quale è stata assegnata la polizza.

**Art. 19 Competenza Territoriale –**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero di quella dove ha sede la direzione della Contraente.

**Art. 20 Imposte e tasse –**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 21 Rinvio alle Norme di Legge –**

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme legislative ed i regolamenti vigenti.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### - Buona fede -

L'omissione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né la riduzione degli stessi, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

### - Proroga termini pagamento premi -

A parziale deroga dell'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle C. G. A., il termine utile per il pagamento del premio e/o delle rate successive e della regolazione premio è prolungato di giorni 30 ( trenta ).

### - Proroga termini denuncia sinistri -

A parziale deroga dell'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine utile s'intende elevato a 15 giorni.

### - Clausola Broker -

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al 7% del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , ( Broker della spettabile Assicurata ), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

### - Deroga Tacito rinnovo

In deroga alle Norme la presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo. Tuttavia la Società si obbliga su richiesta della Contraente a rinnovarla o prorogarla ferme le condizioni in corso, dietro il pagamento del relativo premio anche pro rata. In tali casi si intendono operanti i termini di mora previsti.

### - Predisposizione Semestrale della situazione sinistri.

La Società si obbliga a riepilogare ogni sei mesi la situazione dei sinistri in essere relazionando in modo dettagliato sullo stato degli stessi.

**SCHEDA POLIZZA KASCO AUTOVETTURE****COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

N° dipendenti / Amministratori / Segretario Incaricati

n°

Il premio viene pattuito in ragione di Euro..... per ogni Km. percorso per trasferte.  
Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di Km. 2.500=

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di EURO 18.000,00=  
Scoperto minimo (o Franchigia Fissa) di euro 200,00 (duecento) per ogni sinistro.

**STATISTICA SINISTRI NEL PERIODO PRECEDENTE****NULLA**

2014 n° 0  
2015 n° 0  
2016 n° 0  
2017 n° 0

PREMIO BASE D'ASTA EURO 1.100,00

## **RESPONSABILITA' CIVILE**

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;  
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;  
per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;  
per "Società" : l'impresa assicuratrice;  
per "Premio" : la somma dovuta alla Società;  
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;  
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  
per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art.1-Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### Art.2 - Altre assicurazioni -

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### Art. 3 - Pagamento del premio -

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.)

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

#### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione -

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 5 - Aggravamento del rischio -

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché , la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

#### Art. 6 - Diminuzione del rischio -

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro -

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione -

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri Fiscali -

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente -

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.12 - Rinvio alle norme di legge -

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione. -

a) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). -

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale altresì anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965 n°1124 , DLgs 23/02/2000 n°38 , per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D. P. R. 30 giugno 1965, n° 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D. P. R. 30 giugno 1965 n° 1124.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

#### Art. 14 - Estensione territoriale -

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS.

Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art. 20 delle presenti "norme", l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in lire italiane delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi purchè l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### Art. 15 - Persone non considerate terzi -

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché , qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché , tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione -

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché , da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

#### Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale -

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché, i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché, del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

#### Art. 18 - Regolazione del premio. -

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari nonché, degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art.19 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro -

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali -

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende n, delle spese di giustizia penale.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

L'assicurazione è prestata alla Amministrazione Comunale unicamente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad essa istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni direttamente derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative, se non espressamente previsto.

L'assicurazione vale anche, sempre nei limiti dei massimali convenuti e con l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, per la RC personale degli amministratori e dei rappresentanti dell'Ente assicurato, nell'espletamento del loro mandato.

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Comunali.

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

La Società garantisce l'Amministrazione Comunale per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste o alla stessa attribuite da leggi, regolamenti, disposizioni. La garanzia è prestata per i danni causati a terzi in relazione ad attività, gestioni proprietà ed iniziative dell'Amministrazione assicurata stessa nulla escluso od eccettuato.

•Si intende inoltre garantita la responsabilità civile di amministratori e rappresentanti dell'Ente per danni arrecati a terzi nell'espletamento del loro mandato, esclusi i fatti dolosi. A titolo esemplificativo e non limitativo si citano alcune delle attività principali di competenza delle Amministrazioni Comunali :anagrafe ; igiene, polizia urbana, annonaria ;macello, mercati, fiere ed esposizioni ;servizi cimiteriali ;scuole, biblioteche, musei, teatri ;manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose ;servizi ed opere assistenziali, farmacie ;impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi ; captazione e distribuzione di acqua potabile; strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche ; proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali (sgombraneve, lavastrade, ecc., ecc.). L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici e di altri Enti appositamente delegati ; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nella esecuzione dell'attività ad essi demandata. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale inoltre anche per gli infortuni subiti in

occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) da dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, sempre che dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

#### COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e dalle persone (anche non dipendenti) di cui si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P. R. A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R. C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un incaricato dell'assicurato che risulti in regolare servizio.

#### ESTENSIONI DI GARANZIA

Ad ogni effetto della polizza si conviene fra le parti che la presente assicurazione comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che indirettamente tramite :

- Persone a rapporto convenzionale, incaricati occasionali vari, guardie ecologiche ;
- Convenzioni con Associazioni di Volontariato ;
- Obiettori di coscienza in servizio sostitutivo Civile ;
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare la struttura a titolo volontaristico di perfezionamento professionale ;
- Appartenenti ad Associazioni di Volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie ( Antincendio boschivi, Protezione Civile, etc., etc.)
- Proprietà Agricole per la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione delle stesse.

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge :

- In qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati adibiti a pubblici servizi, in qualità di proprietario di quelli con altra destinazione e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall'effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione.
- In qualità di committente, premesso che l'assicurato può cedere in appalto e subappalto lavori in genere.
- Dall'esistenza di mense ed attività Sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi ; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità della Contraente e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.
- Dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili di proprietà e dall'esistenza di distributori di proprietà di Terzi
- dall'esercizio di ambulatori medici, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non.
- dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da Autorità.
- da proprietà di cani da guardia.

- dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari ; relativamente all'attività attinente la loro installazione e manutenzione la garanzia è operante sia se gestita direttamente o a mezzo di terzi. In questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità della contraente e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.
- dalla partecipazione ed organizzazione di esposizioni e fiere.
- per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'assicurato o dallo stesso detenute.  
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimale di euro 51.650,00 per sinistro.
- in qualità di esercente di parcheggi dell'Ente, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Ente. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti in sosta nell'ambito degli spazi appositamente destinati a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute.
- per i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimale per sinistro e anno assicurativo di euro 51.650,00=.
- in qualità di proprietario e conduttore di antenne ovunque ubicate.

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione :

- sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari e i dipendenti di ditte, nonchè tutti coloro che pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro occasionale partecipazione all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.
- l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto compiuto con dolo o colpa grave di persone delle quali debba rispondere.
- la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 50,00= per ogni mezzo danneggiato.
- Si dà e si prende atto che il massimale fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro che colpisca sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O. ammonta ad euro 2.580.000,00= fermi i limiti previsti per ogni persona e per danni a cose e/o animali.

#### PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'articolo "obblighi in caso di sinistro" delle Norme, i termini utili s'intendono quintuplicati, da quando l'ufficio competente ne viene a conoscenza.

#### PROROGA PERIODO DI MORA

A parziale deroga dell'articolo " pagamento del premio " delle Norme, si prende atto che il termine di comporta per il pagamento del premio deve intendersi elevato a 90 giorni.

- il termine indicato per il pagamento delle differenze attive o passive si intende elevato a 60 giorni.

#### CLAUSOLA BROKER:

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al **12%** del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , ( Broker della spettabile Assicurata ), di seguito nominata Broker. Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente. La Società dà atto che il pagamento dei premi tramite il broker è liberatorio per l'Amministrazione.

#### RELAZIONE SU GESTIONE SINISTRI :

La Società si impegna a fornire semestralmente al Broker incaricato come sopra riportato, i dati afferenti l'andamento del rischio composto dall'elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del numero attribuito al sinistro al momento della denuncia, con indicazione di quelli liquidati e/o riservati, precisando importo liquidato o riservato e data di liquidazione; per quelli considerati senza seguito dovrà essere indicata la motivazione.

#### ISPETTORATO SINISTRI:

La Società garantisce la presenza di un Ispettorato Liquidazione danni nel Comune di Botticino o in Comuni limitrofi o, in alternativa, la presenza di un liquidatore presso la sede del Contraente, su semplice richiesta dello stesso.

#### TACITO RINNOVO ( Deroga ):

In deroga alle Norme la presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo. Tuttavia la Società si obbliga su richiesta della Contraente a rinnovarla o prorogarla ferme le condizioni in corso, dietro il pagamento del relativo premio anche pro rata. In tali casi si intendono operanti i termini di mora previsti.

#### PREDISPOZIONE SEMESTRALE DELLA SITUAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a riepilogare ogni tre mesi la situazione dei sinistri in essere relazionando in modo dettagliato sullo stato degli stessi.

**SCHEDA RESPONSABILITA' CIVILE****COMUNE DI BUSTO GARLFO**

con n° 13.000 abitanti

MASSIMALI :

	5.000.000,00	euro per sinistro
R.C.T.	5.000.000,00	euro per persona
	5.000.000,00	euro per danni a cose
R.C.O.	5.000.000,00	euro per sinistro
	5.000.000,00	euro per persona

Franchigia per sinistro euro 500,00 (salvo quelle x singole garanzie)
---

PARAMETRO RETRIBUZIONI (dip.ti e non) preventivate euro 1.500.000,00
--

**STATISTICA PERIODO PRECEDENTE 1/01/13 – 31/12/2017**

2013 n° 16 SX LIQUIDATI n°12 E 9.009,21 S.S. n° 4 RISERVATI n° 0 E 000,00
---

2014 n° 12 SX LIQUIDATI n° 6 E 11.795,72 S.S. n° 5 RISERVATI n° 1 E 500,00
--

2015 n° 20 SX LIQUIDATI n° 5 E 19.806,90 S.S. n°14 RISERVATI n° 1 E 20.000,00
---

2016 n° 09 SX LIQUIDATI n° 2 E 400,00 S.S. n° 4 RISERVATI n° 3 E 7.600,00
---

2017 n° 7 SX LIQUIDATI n° 3 E 1.782,00 S.S. n°0 RISERVATI n° 4 E 15.000,00
--

TOT. N° 74 SX LIQUIDATI n°45 E 30.308,28 S.S. n°24 RISERVATI n° 8 E 35.850,00
---

Recupero franchigie su sx Liquidati + Riservati = 35.254,33
---

PREMIO LORDO BASE D'ASTA EURO 44.000,00
---

## **RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione -

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e ad esse equiparate;
- la responsabilità per traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili(art.56 del C.d.S.);
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti a fatto accidentale della circolazione.

L'assicurazione non comprende i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 Esclusioni e Rivalsa -

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente;
- ai sensi degli art. 1892 - 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti;
- ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile, nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.

Nei predetti casi e in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l' art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3 Estensione territoriale -

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde: l'Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), là dove necessario.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R. C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l' art. 1901, 2° comma del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, salve condizioni di miglior favore concesse al Contraente.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

#### Art. 4 Pagamento del Premio -

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L'assicurazione ha effetto alle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, o eventuali condizioni di favore concesse al Contraente.

#### Art. 5 Adeguamento del Premio -

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa.

In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall' art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

#### Art. 6 Determinazione del Premio, Comunicazioni del Contraente -

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall' art. 2.

#### Art. 7 Periodi di osservazione della Sinistrosità -

Per l'applicazione delle regole evolutive (previste dalle condizioni ANIA) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### Art. 8 Trasferimento di proprietà del veicolo -

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) sostituzione con altro veicolo, conguaglio del premio - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, qualora il Contraente, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della variazione.

b) cessione del contratto - Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato che comporti cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne

immediata comunicazione all'Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.

Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto. Non sono ammesse sospensioni di rischio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: l'Impresa pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

- c) risoluzione del contratto - In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, quando non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengano restituiti all'Impresa il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 - "Sospensione in corso di contratto".

#### Art. 9 - Sospensione in corso di contratto -

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi.

Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio relative al periodo di sospensione utilizzato.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto una durata inferiore a tre mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati nella forma Bonus/malus o che prevedono l'applicazione del Pejus il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

Non è consentita la sospensione in caso di furto del veicolo, per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con "Libro Matricola", per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione, nonchè per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozette.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

#### Art. 10 Modalità per la denuncia dei sinistri -

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell' art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n° 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n° 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

#### Art. 11 Gestione delle vertenze -

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora l'Impresa lo richieda espressamente.

#### Art. 12 Rinnovo del Contratto -

Salvo quanto previsto dall' art. 5, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all' anno è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

#### Art. 13 Risoluzione del Contratto per furto del veicolo -

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso, fermo restando che tale premio o rata di premio sono comunque dovuti.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

#### Art. 14 Cessazione di rischio per Distruzione o Demolizione od Esportazione definitiva del Veicolo assicurato -

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione dei predetti documenti, a condizione che il Contraente consegni l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante l'avvenuta cancellazione del veicolo dal medesimo.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la demolizione del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di comunicazione all'Impresa della cessazione del rischio.

L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

#### Art. 15 Sostituzione del Certificato e del Contrassegno -

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'Impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'Assicurato deve dare prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.

Art. 16 Imposte e Tasse -

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 17 Competenza Territoriale -

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia o punto di vendita cui è assegnato o presso il quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta ai sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

Art. 18 Rinvio alle Norme di Legge -

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **INCENDIO, AZIONE DEL FULMINE, ESPLOSIONE DEL CARBURANTE**

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato all'alimentazione del motore.

### **FURTO E RAPINA**

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto (art.624 C.P.) o rapina (art. 628 C.P.), inclusi i guasti cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di Furto o rapina consumati o tentati ; sono compresi in garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina.

### **DURATA DEL CONTRATTO**

La Società prende atto che ex lege 724, art. 44, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle C.G.A., il contratto cesserà automaticamente alla sua scadenza naturale, senza obbligo di disdetta, restando la facoltà dell'Ente ad avvalersi di una proroga richiesta per iscritto.

### **PAGAMENTO DEL PREMIO**

La società in deroga all'art.5 della C.G.A. accetta di mantenere inalterati i premi dei contratti stipulati con l'Ente per tutta la durata contrattuale, salve le seguenti variazioni :

- classi di merito nella forma Bonus/Malus,
- valori dei veicoli assicurati per Incendio/Furto
- variazioni dei veicoli assicurati

Inoltre la Società prende atto che il termine utile di giorni 15 per il pagamento del premio e/o delle rate successive è prolungato a giorni 60(sessanta).

### **ASSISTENZA LEGALE**

La Società, conseguentemente al verificarsi di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, rimborsa nei limiti del massimale pattuito (lire 50.000.000) all'Assicurato relativamente a:

1. spese sostenute in sede giudiziale ed extragiudiziale dall'Assicurato/Contraente del perito e del legale incaricato dall'Assicurato, compreso il legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società;

2. spese di giustizia nel processo penale che l'Assicurato in caso di condanna deve rifondere allo Stato,
3. spese legali e peritali che l'Assicurato sia tenuto a versare alla controparte a seguito di soccombenza,
4. spese relative ad investigazioni che si siano rese necessarie, svolte dall'Assicurato o da suoi incaricati.

La garanzia è operante esclusivamente per sinistri che abbiamo originato :

- a) controversie relative a danni che il Contraente e/o il conducente sostengano aver subito a causa di fatti illeciti posti in essere da altri in occasione dell'uso del veicolo assicurato;
- b) controversie che il Contraente e/o il conducente avrebbero cagionato ad altre persone in conseguenza dell'uso del veicolo;
- c) difesa penale del proprietario, Contraente e/o conducente autorizzato e relativi trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- d) istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso del veicolo;
- e) istanza di modifica del provvedimento di ritiro della patente conseguente all'uso del veicolo;

In caso di controversie fra Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.

La garanzia non opera :

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione di R. C. da circolazione.
- Nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- Se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare l'assistenza necessaria a coloro che hanno subito un danno alla persona (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione).

La garanzia non comprende:

- Il pagamento di multe ed ammende e sanzioni in genere;
- Gli oneri fiscali (bollo documenti, spese registrazione sentenze ed atti in genere, etc.);
- Le spese per controversie di diritto fiscale e tributario;
- Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore del veicolo indicato in polizza;
- Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.

## **GARANZIE AGGIUNTIVE**

### **RIMBORSO PREMIO RESPONSABILITA' CIVILE**

L'indennizzo del danno corrispondente alla perdita della parte di premio relativa alla sola assicurazione di Responsabilità Civile pagata e non usufruita in conseguenza di furto o rapina del veicolo assicurato.

L'indennizzo è pari al rateo del premio annuo, comprese le imposte, relativo al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza del premio pagato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello del sinistro e semprechè il veicolo non sia stato ritrovato.

#### TASSA DI PROPRIETA'

L'indennizzo del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovratassa) del veicolo assicurato per effetto di sinistro risarcibile a termini di polizza, che abbia determinato il danno totale. L'indennizzo è pari al rateo della tassa di proprietà relativo al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

#### IMMATRICOLAZIONE VEICOLO SOSTITUTIVO

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione di un veicolo in conseguenza del danno totale subito dal veicolo assicurato per effetto di : furto o rapina, incendio. Tale garanzia è operante anche nel caso in cui il veicolo assicurato, che abbia subito un furto totale, venga ritrovato privo della targa. Il rimborso è integrale se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato ; è di importo pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il novo veicolo ha una potenza fiscale superiore. Se il veicolo assicurato è sostituito da una veicolo usato, il rimborso è effettuato per le spese di voltura con il limite dell'importo delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato. Non è compreso, tra le spese rimborsabili, l'importo dell'imposta straordinaria su veicoli di lusso.

#### SOCCORSO IN AUTOSTRADA

Il rimborso delle spese sostenute per il soccorso stradale, effettuato dai mezzi di soccorso autorizzati, in caso di immobilizzazione del veicolo in autostrada in Italia in conseguenza di guasto o incidente.

#### SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate, compreso il conducente, subiti in occasione di soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 415,00 per sinistro.

#### RECUPERO - TRAINO - CUSTODIA

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità per effetto di sinistro risarcibile a termini di polizza. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di euro 516,50 per ogni sinistro.

#### CRISTALLI

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, per la sostituzione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali ed eventuale tetto apribile del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 775,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.

#### DANNI A SEGUITO DI FURTO

La Società risponde dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto. La Società risponde altresì dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto in conseguenza a collisione con veicoli identificati.

#### PERDITA DELLE CHIAVI

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto, la Società risponde delle spese necessarie per la sostituzione delle serrature, delle chiavi o dei congegni elettronici sopra detti.

#### RESPONSABILTA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato e non compresi nelle previsioni dell'assicurazione obbligatoria.

Sono esclusi i danni all'autovettura.

La garanzia viene prestata per massimali uguali a quelli previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

#### RICORSO TERZI

Il rimborso delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese, in forza di Ricorso terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni diretti e materiali cagionati a case di terzi da incendio od esplosione del veicolo assicurato, allorchè lo stesso non sia in circolazione ai sensi della legge.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 155.000,00 per ogni sinistro.

#### RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga delle norme la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato

- in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida con documento scaduto
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione
- per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

#### EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di :

- inondazioni, alluvioni, mareggiate, straripamenti, frane, smottamenti di terreno, trombe, tempeste, uragani, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine ;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

#### PROROGA PERIODO DI MORA

A parziale deroga dell'articolo " pagamento del premio " delle Norme, si prende atto che il termine di comperto per il pagamento del premio deve intendersi elevato a 60 giorni.

il termine indicato per il pagamento delle differenze attive o passive si intende elevato a 60 giorni.

#### CLAUSOLA BROKER:

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al 4% del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatarie per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , ( Broker della spettabile Assicurata ), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

**SCHEDA AUTOMEZZI (Allegato A)****COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

Targa	Dt tec.	Descrizione	Imm.	Tariffa	I/F	Attestaz. Rischio	
1 MI1R9261	50 Q.LI	Autocarro	1990	1	-		IVECO 49/10
2 MI035141	52 Q.LI	Macch. Agricola	1991	1	-		
3 AZ118EL	14 Cv	Autovettura	1998	1	-		Renault Twingo
4 BA620TX	12 Cv	Autovettura	1998	1			Fiat Panda 900
5 CF059BD	17 Cv	Autovettura	2003	1	2.300,00		Fiat Stilo 1,6 Act. 5P
6 DN285BF	15 Cv	Autovettura	2007	6	8.500,00		Honda Cibivic 1,3 Hib. 4
7 DN287BS	35 Q.LI	Autocarro	2008	6	22.000,00		Jolly 1200
8 YA01136	244 CC	Motociclo	2009	7	2.000,00		Malaguti Password
9 YA046AD	1242 CC	Autovettura	2009	1	7.500,00		Fiat Punto
10 YA047AD	14 Cv	Autovettura	2009	3	1.000,00		Fiat Punto 60
11 YA01226	244 CC	Motociclo	2005	3	1.000,00		Malaguti
12 YA045AD	15 Cv	Autovettura	2007	4	8.500,00		Honda Cibivic 1,3 Hib. 4
13 ED582PM	Q.li 15,5	Autovettura	2000	9	-		Renault Kangoo
14 DH058ZW	Q.li 17	Autocarro	2007	13	-		Piaggio Porter
15 FE346ZR	14 Cv	Autovettura	2016	2	-		Renault
16 FE347ZR	14 Cv	Autovettura	2016	14	-		Renault Clio

**VERIFICARE COMPOSIZIONE PARCO VEICOLI**

MASSIMALI 8.000.000,00 UNICO TRIPARTITO PER AUTOVETTURE  
12.000.000,00 UNICO TRIPARTITO PER AUTOBUS

**STATISTICA PERIODO PRECEDENTE**

n° 2 Sinistri 2014  
n° 0 Sinistri 2015  
n° 0 Sinistri 2016  
n° 0 Sinistri 2017

Ipotesi Premio base d'asta : 6.000,00

## CAPITOLATO E SCHEDA TECNICA DI POLIZZA

### POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### PREMESSA

La presente **Polizza** è un contratto di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto..

#### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di <b>Assicurazione</b> .
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Contraente:</b>	l'Ente che stipula l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Assicurato:</b>	il Soggetto il cui interesse è protetto dall' <b>Assicurazione</b> .
<b>Sinistro:</b>	la richiesta di risarcimento pervenuta all' <b>Assicurato</b> nei termini e nei modi stabiliti in <b>Polizza</b>
<b>Gli Assicuratori:</b>	Un Soggetto espressamente autorizzato a svolgere tale attività.
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> .
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che possa gravare sull' <b>Assicurato</b> e che derivi dall'esercizio da parte dei dipendenti del <b>Contraente</b> delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità che incombe sul dipendente della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <b>Pubblica Amministrazione</b> , abbia cagionato una <b>Perdita Patrimoniale</b> al

proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

**Responsabilità Amministrativa**

**-Contabile:**

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un dipendente della Pubblica Amministrazione detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

**Premio:**

la somma dovuta dall'**Assicurato** agli **Assicuratori**.

**Indennizzo:**

la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

**Massimale:**

la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

**Periodo di Validità:**

la durata dell'**Assicurazione** indicata nel Modulo

**Pubblica Amministrazione:**

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

**Ente di Appartenenza:**

l'Ente facente parte della **Pubblica Amministrazione** con il quale il dipendente della **Pubblica Amministrazione** abbia un rapporto di servizio o un mandato.

**Dipendente:**

qualsiasi persona nominata sulla scheda di **Polizza**, per la quale è stato versato il **Premio** relativo, sia alle dirette dipendenze dell'**Ente di Appartenenza** o no, che partecipi alle attività istituzionali dell'**Ente** stesso.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**  
**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

**Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

**Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

**Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

L'Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

**Art. 8 – Cessazione del contratto e facoltà di recesso**

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente Polizza è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI  
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione**

Ove ricorrano tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente Polizza, l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all' Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte dei Dipendenti e degli Amministratori nominati sulla scheda di Polizza per la quale l'Ente Assicurato medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all'Assicurato, con conseguente tacitazione di ogni qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi altri soggetti elencati sulla scheda di Polizza, fermo restando i termini e gli ambiti dell'operatività della garanzia di cui all'Appendice 5 per i Dipendenti e gli Amministratori della Contraente che aderiscono alla copertura assicurativa prevista nelle stesse Appendici.

**Art 13 – Rivalsa e Surrogazione**

In caso di sinistro, gli Assicuratori sono surrogati, a norma di legge, nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e nominate sulla Scheda di Polizza e che abbia causato il danno per fatto commesso con dolo o colpa grave.

**Art. 14 - Inizio e termine della garanzia**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dagli Assicurati nominati sulla scheda di Polizza successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della Polizza e non ancora presentati all'Assicurato, e sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

La garanzia per il periodo di retroattività, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere dagli Assicurati nominati sulla scheda di Polizza durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di Sinistri imputabili all'Assicurato nominato in Polizza sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

**Art. 15 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

**Art. 16– Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Sinistro e per anno assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

**Art. 17 - Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione per singolo Sinistro è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella scheda per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Dipendenti o Amministratori dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino per un massimo (il cui importo è indicato nella scheda di copertura) complessivamente fra tutti gli amministratori o i Dipendenti indicati nel questionario, che rappresenta anche l'aggregato annuo.

Le garanzie vengono prestate con una franchigia a carico dell'Assicurato di € 25,000 per singolo Sinistro .

La franchigia e/o scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

**Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;  
Danni Materiali di qualsiasi tipo;  
attività svolta dagli Amministratori o dai Dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23;
- d) atti od omissioni o Perdite Patrimoniali o reclami notificati all' Assicurato e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;  
responsabilità assunte volontariamente dagli Amministratori o dai Dipendenti dell'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Dipendente e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i) multe, ammende, sanzioni;
- l) azioni di un Amministratore e/o Dipendente o azioni dell'Assicurato nei confronti di un altro Amministratore e/o Dipendente dell'Assicurato salvo il caso in cui venga provato che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Dipendente o un Amministratore dell'Assicurato;

- m) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1690;
- n) l'attività di "levata protesti", salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrappremio;
- o) le responsabilità incumbenti sugli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in qualità di componenti di Consiglio di Amministrazione, Comitato di Gestione o Collegio Sindacale di società in base alla normativa vigente e previste dagli artt. 2392, 2393, 2393(bis), 2394, 2384(bis), 2395, 2396, 2403, 2403(bis), 2407, 2409(sexies), 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
- p) a fatti e circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o alla Contraente e/o denunciate prima dell'effetto della presente Polizza;
- q) investimenti operati da Enti Pubblici, compreso l'Ente di Appartenenza, per riparare deficit finanziari da spese correnti;

**nonché per i Danni:**

- r) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- s) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

**Art. 19 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

**Art. 20 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli degli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui gli Amministratori e/o i Dipendenti dell'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art 23 che segue.

**Art. 21 - Cessazione dell'Assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.14 della presente Polizza, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione della prestazione lavorativa da parte dei Dipendenti dell'Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale la cui condotta è all'origine dei Sinistri.

**Art. 22 - Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**Art. 23 – Attività di rappresentanza**

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 18 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato, nominati sulla scheda di Polizza, in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

**Art. 24 – Danni di serie**

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

**Art. 25 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente degli Amministratori e/o dei Dipendenti dell'Assicurato, nominati sulla scheda di Polizza, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per il Dipendente dell'Assicurato sostituito.

**Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 27 - Clausola Broker**

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al **15%** del premio lordo, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre, 20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , ( Broker della spettabile Assicurata ), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

**Art. 28 - Clausola di Esclusione Rischi Guerra e Terrorismo**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

- ❑ guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
- ❑ qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Perdite Patrimoniali, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

## CONDIZIONI SPECIALI

### **1. Estensione della Retroattività**

A parziale deroga di quanto precisato all'Art.14 della presente Assicurazione, viene precisato che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano il risultato di omissioni o negligenze poste in essere, dagli Amministratori e/o dai Dipendenti nominati sulla scheda di copertura, non oltre 5 (cinque) anni prima dell'inizio del presente contratto (periodo di garanzia retroattiva), e sempre che tali Sinistri non siano ancora stati presentati all'Assicurato e sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

La presente garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Fermo restando quant'altro non qui specificatamente derogato e ferme tutte le altre condizioni di Polizza.

### **2. Retroattività Illimitata**

A parziale deroga di quanto precisato all'Art.14 della presente Assicurazione, viene precisato che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui il comportamento colposo che ha provocato il Sinistro sia stato posto in essere dagli Amministratori e/o dai Dipendenti nominati sulla scheda di copertura (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purché tali Sinistri non siano stati ancora presentati all'Assicurato, e sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

La presente garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Fermo restando quant'altro non qui specificatamente derogato e ferme tutte le altre condizioni di Polizza.

### **3. Estensione alla garanzia Postuma**

A parziale deroga di quanto precisato all'Art.14 della presente Assicurazione, le parti convengono che, limitatamente alle ipotesi di cessazione dell'attività e/o dalla funzione, per la quale la copertura è stata prestata, dagli Amministratori e/o dai Dipendenti nominati sulla scheda di copertura, la presente Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività assicurata (periodo esteso di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa dei Dipendenti nominati sulla scheda di Polizza, e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.  
Ferre restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

#### **4. “Levata Protesti”**

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150,000 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2,500.  
Ferre restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

#### **5. Differenza in Massimali**

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'Assicurato abbia dichiarato l'esistenza di un'altra Polizza di assicurazioni in corso, emessa da ..... a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, per un Massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato annuo, nell'eventualità di un Sinistro coperto da entrambe le polizze, questa Polizza risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra Polizza, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente Polizza e sempre che l'Assicurato mantenga in vigore tale altra Polizza fino alla scadenza del presente contratto.  
Ferre restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

#### **6. Estensione leggi 626/94 e 494/96 e successive modificazioni.**

Sempre che i relativi Dipendenti dell'Assicurato nominati in Polizza siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, e ferre restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di Polizza, L'Assicurazione di cui alla presente Polizza è operante per le responsabilità poste a carico dei predetti Dipendenti dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni. A parziale modifica dell'Art. 28 Estensione D.Lgs. 626, si precisa che la copertura é pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 626.

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

## APPENDICE 1

### CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso il dipendente dell'Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 18 (b) viene interamente abrogata, e le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno:

#### **1. Definizione Addizionale**

**Dipendente Tecnico:** qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispose e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

#### **2. Clausola alternativa all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"**

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale di Dipendenti Tecnici nominati sulla scheda di Polizza per la quale l'Ente medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all'Assicurato, con conseguente tacitazione di ogni qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi degli altri soggetti elencati sulla scheda di Polizza, fermo restando i termini e gli ambiti dell'operatività della garanzia di cui all'addendum per i Dipendenti della Contraente che aderiscono alla copertura assicurativa prevista dallo stesso.

#### **3. Esclusioni Addizionali**

La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- l) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- m) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- n) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- o) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;
- p) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

#### **4. Condizioni Speciali Aggiuntive**

- a) L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 109/94 e dal regolamento di attuazione.
- c) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato nominati sulla scheda di Polizza in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

- d) L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni") e relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema di cui all'appendice 3, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

## APPENDICE 2

### CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Nel caso il dipendente dell'Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Legale come di seguito definito, le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno:

#### 1. Definizione Addizionale

**Dipendente Legale:** qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza

#### 2. Clausola alternativa all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all' Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale di Dipendenti Legali nominati sulla scheda di Polizza per la quale l'Ente medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all'Assicurato, con conseguente tacitazione di ogni qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi degli altri soggetti elencati sulla scheda di Polizza, fermo restando i termini e gli ambiti dell'operatività della garanzia di cui all'Appendice 5 per i Dipendenti della Contraente che aderiscono alla copertura assicurativa prevista nelle stessa Appendice.

### APPENDICE 3

#### CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA MERLONI EMESSA A MEZZO DI CERTIFICATI SU BASE ANNUALE

##### **Clausola Regolazione Premio**

Il Premio minimo A deposito, come indicato nell'allegato alla Polizza, è pari al 75% dell'ammontare calcolato applicando i tassi concordati al valore dei contratti indicati nel programma annuale dei lavori da eseguire durante il periodo di Assicurazione, come previsto dall'Assicurato alla data di decorrenza della copertura. Tale Premio minimo a deposito è regolabile alla fine di periodo di Assicurazione in base alle variazioni subite durante il periodo di Assicurazione nei parametri usati per il calcolo del Premio.

A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo di Assicurazione, gli Assicuratori emetteranno un'appendice di regolazione con l'indicazione del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei certificati Merloni emessi.

Il Contraente è obbligato a richiedere preventivamente nel corso dell'anno l'emissione di ogni singolo certificato Merloni;

Il Premio di ogni singolo certificato Merloni verrà calcolato in base alla durata ed all'importo complessivo delle Opere da realizzare.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione Premio, si provvederà all'aggiornamento del Premio di quietanza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del Premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri verranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).

**SCHEDA DI POLIZZA****COMUNE DI BUSTO GAROLFO****Assicurati:**

n° 1 Sindaco  
 n° 5 Assessori  
 n° 6 Responsabile Amministrativo  
 n° 2 Responsabili Tecnici

Massimale 1.000.000,00 per sinistro / assicurato In aggregato annuo 5.000.000,00  
 Retroattività 2 anni  
 Postuma 5 anni

**Estensioni :**

- Rivalsa e Surrogazione
  - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
  - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
  - Attività di rappresentanza
  - Danni di serie
  - Copertura sostituti
  - Estensione della Retroattività
  - Retroattività Illimitata
  - Estensione alla garanzia Postuma
  - 626/94 e 494/96
  - Certificati Merloni
  - Ente assicurato.
  - Levata Protesti
  - Differenza in Massimali
  - Estensione R. C. PROFESSIONALE dipendenti tecnici
  - Reg. Premio per garanzia MERLONI a mezzo di certificati su base annuale
- Disponibilità a prestare copertura separata per il caso di COLPA GRAVE per gli aderenti con massimale 1.000.000,00 a condizioni normative analoghe.

**STATISTICA SINISTRI NEL TRIENNIO PRECEDENTE**

<b>2015</b>	<b>nulla</b>
<b>2016</b>	<b>nulla</b>
<b>2017</b>	<b>nulla</b>

<b>PREMIO ANNUO PRESUNTO</b>	<b>pol. Ente</b>	<b>Euro</b>	<b>8.500,00</b>
------------------------------	------------------	-------------	-----------------

**PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**per il periodo ore 24:00 del 30/04/2018 – ore 24:00 del 30/04/2020**

**A FAVORE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSE**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura semplificata indetta dal Comune di Busto Garolfo, con sede Piazza A. Diaz, n. 1; le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; i documenti da presentare a corredo della stessa; la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 30/04/2018-30/04/2020 a favore del comune di Busto Garolfo.

L’affidamento in oggetto è disposto con determina del Responsabile dell’Area Risorse Strumentali n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e avverrà mediante procedura semplificata e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto i servizi assicurativi, nel caso di specie, presentano caratteristiche standardizzate e carattere ripetitivo e che l’oggetto della prestazione è già stato accuratamente definito nel corso degli anni, ragion per cui non rimarrebbero in realtà margini per ulteriori definizioni in sede di offerta;

Il soggetto destinatario del contratto assicurativo da affidare è il Comune di Busto Garolfo, con sede in via P.zza Diaz, 1 – 20020 Busto Garolfo (MI) – Tel. 0331/562024 – Fax 0331/568703 – C.F./P.I. 00873100150.

Il luogo di svolgimento del servizio è BUSTO GAROLFO - codice NUTS ITC45

I CIG assunti per i vari lotti sono i seguenti:

Lotto	Descrizione	Codice CIG
1	Elettronica	7438717F72
2	Furto	743872453C
3	Incendio	743873919E
4	Infortuni	7438785792
5	Kasco	7438792D57
6	Resp. Civile Terzi	74387960A8
7	Resp. Civile Auto	743880259A
8	Resp. Civile Patrimoniale	74388068E6

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Andrea Fogagnolo –

Responsabile Area Risorse Strumentali - indirizzo mail risorsestrumentali@comune.bustogarolfo.mi.it

Tutte le Compagnie Assicuratrici in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara e nel presente disciplinare, possono presentare la propria offerta per l'aggiudicazione del servizio oggetto di gara.

L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine qualora, decorsi i 180 gg, non si fosse ancora addivenuti all'aggiudicazione.

## 1) OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

L'oggetto del contratto è l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi a copertura dei rischi sotto indicati:

Lotto	Descrizione	Codice CIG
1	Elettronica	7438717F72
2	Furto	743872453C
3	Incendio	743873919E
4	Infortuni	7438785792
5	Kasco	7438792D57
6	Resp. Civile Terzi	74387960A8
7	Resp. Civile Auto*	743880259A
8	Resp. Civile Patrimoniale	74388068E6

*\*La decorrenza della RC Auto è differita alla data del 01/01/2019.*

Tutte le condizioni di garanzia sono indicate nei relativi capitolati prestazionali.

I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente disciplinare, ai capitolati prestazionali e nei restanti documenti di gara richiamati nel presente disciplinare, a cui si rimanda integralmente.

Il sub appalto è ammesso entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Con la presentazione dell'offerta si intenderanno integralmente accettate dal concorrente tutte le condizioni e prescrizioni dei capitolati prestazionali e di tutti i restanti documenti di gara, al cui rispetto il concorrente sarà vincolato in caso di aggiudicazione.

La durata dei contratti oggetto di gara è fissata in anni 2, con effetto dalle ore 24:00 del 30.04.2018 e scadenza alle ore 24:00 del 30.04.2020.

L'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo si riserva l'esercizio delle seguenti opzioni: la facoltà di proroga e/o rinnovo del contratto aggiudicato per il periodo previsto nel capitolato, a cui si rimanda.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula a norma e per gli effetti di cui all'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

## 2) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E VALORE DELLA GARA

L'importo stimato del contratto, senza computare le eventuali opzioni di proroga e/o rinnovo di €. 173.200,00 è quantificato in base ai premi annui da corrispondere alle Compagnie di Assicurazione e costituisce base d'asta ai fini della presentazione delle offerte, rapportato alla durata contrattuale definita in 2 anni.

Il valore complessivo della gara, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è quantificato come segue:

Lotto	Descrizione	Premio annuo base asta
1	Elettronica	€ 1.200,00
2	Furto	€ 4.000,00
3	Incendio	€ 18.000,00
4	Infortuni	€ 3.800,00
5	Kasco	€ 1.100,00
6	Resp. Civile Terzi	€ 44.000,00
7	Resp. Civile Auto*	€ 6.000,00
8	Resp. Civile Patrimoniale	€ 8.500,00
	Importo totale	€ 86.600,00

*\*La decorrenza della RC Auto è differita alla data del 01/01/2019.*

Tali valori sono calcolati ai sensi dell'art.35 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le sole finalità di individuazione della corretta procedura di aggiudicazione e di adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità dei relativi atti, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale.

Per il presente appalto, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono previsti né rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. né costi del lavoro di cui all'art. 23, c. 16 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e non è necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

## 3) UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura viene esperita avvalendosi del Sistema di intermediazione telematica messo a disposizione da ARCA LOMBARDIA, denominato SINTEL, a norma e per gli effetti di cui all'art. 40 c. 1

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

#### **4) DOCUMENTI DI GARA, MODULISTICA, RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

I documenti di gara della presente procedura sono i seguenti:

- Lettera di invito;
- Disciplinare di gara;
- Capitolati prestazionali.

La modulistica da utilizzare per la partecipazione alla gara è costituita da:

- ALLEGATO A - DGUE Documento di gara unico Europeo

Tutta la documentazione sopra elencata è disponibile nell'apposita sezione "documentazione di gara" di SINTEL.

Il concorrente deve verificare, a proprio rischio esclusivo, l'esattezza e la completezza della documentazione visionata e scaricata da SINTEL, non potendosi opporre al Comune fatti derivanti dalla non corretta visualizzazione e/o acquisizione della documentazione stessa.

#### **5) CONCORRENTI E CRITERI DI SELEZIONE**

I concorrenti invitati alla presente procedura negoziata sono coloro i quali hanno presentato domanda nella manifestazione di interesse pubblicata sulla piattaforma Sintel con ID 95409363.

Per la partecipazione alla gara è prescritto il possesso dei requisiti e le capacità di seguito elencati, da dimostrare producendo la documentazione richiesta nel presente disciplinare e con le modalità ivi descritte.

Il mancato possesso anche di uno solo di tutti i requisiti e capacità richiesti determina l'esclusione dalla gara.

**1. Requisiti di ordine generale:** assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; assenza di divieti di contrarre con la Pubblica amministrazione secondo le norme di legge vigenti; affidamento di incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii..

1.2 (se ricorre il caso) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

#### **2. Requisiti di idoneità professionale:**

In caso di compagnia assicurativa italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea residente in Italia:

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per l'esercizio di attività assicurative.

- Possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alla gara.

Per le compagnie assicurative di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia:

iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. istituiti nel Paese in cui sono residenti.

sussistenza delle condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) nel territorio dello stato italiano

devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto di gara in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare) in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dichiarati nel DGUE verrà verificato dal Comune di Busto Garolfo. Nel caso di concorrenti non stabiliti in Italia, verrà richiesto agli stessi di comprovare i requisiti dichiarati tramite apposita dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito che attestino il possesso dei requisiti di idoneità prescritti, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.

### **3. Requisiti di capacità economico e finanziaria.**

I concorrenti devono aver effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per il singolo ramo assicurativo per cui si candidano, una raccolta premi assicurativi pari ad almeno tre volte il premio del lotto per cui si candidano.

La comprova dell'effettivo possesso dell'importo della raccolta dichiarato nel D.G.U.E., verrà richiesta nella successiva fase di verifica dei requisiti. Ai fini della verifica, al concorrente verrà richiesto di produrre un estratto dei bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i bilanci fossero disponibili accedendo alla banca dati della C.C.I.A.A, l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente alla verifica.

#### **4. Requisiti di capacità tecniche e professionali:**

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno due contratti per servizi assicurativi relativi al ramo danni (escluso RCA), ciascuno con un premio annuo lordo non inferiore alla base d'asta annua del ramo per cui si candidano e di durata almeno biennale.

I suddetti contratti, di durata pluriennale, non devono essere stati oggetto di recesso/risoluzione/disdetta anticipati rispetto alla scadenza naturale.

Il requisito dichiarato dovrà essere accertabile, nella successiva fase di verifica dei requisiti, o presso enti pubblici o, in caso di contratti sottoscritti con soggetti privati, mediante consegna da parte del concorrente di copia conforme dei frontespizi delle polizze dichiarate nel D.G.U.E..

Per la comprova dei requisiti dei concorrenti in Stati membri U.E. diversi dall'Italia, si rimanda a quanto previsto dall'art. 86 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare alla procedura in oggetto, i concorrenti dovranno inviare in formato elettronico, esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre, a pena esclusione dalla gara,

**LE ORE 12:00 DEL GIORNO 23 APRILE 2018**

la propria offerta corredata di tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare, con le modalità di seguito indicate.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile ad errore od omissione diretta del Concorrente.

Fatta eccezione per i documenti cartacei per cui nel presente disciplinare è espressamente previsto il recapito presso l'Ufficio Protocollo, non saranno ammesse offerte inviate al di fuori della piattaforma SINTEL.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di Sintel tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante si riserva di sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SINTEL e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga del termine di presentazione delle offerte conseguenti a malfunzionamenti di SINTEL, fino alla scadenza del termine prorogato verrà mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sarà consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

In caso di proroga del termine di presentazione delle offerte verrà pubblicato apposito avviso sul sito internet istituzionale dell'Ente.

## **7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'invio dell'offerta dovrà avvenire seguendo gli step dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consente di inserire i documenti previsti nel presente disciplinare nelle competenti buste telematiche (amministrativa - economica).

Le istruzioni presenti sulla piattaforma ([www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

E' inoltre possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800116738 .

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso Sintel, a pena di esclusione.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta.

I documenti in PDF dovranno essere prodotti con programmi tipo pdfcreator o simili in modo che sia possibile la ricerca delle parole. Non sono ammesse scansioni di documenti, se non espressamente previsto nel presente disciplinare. Ogni singolo documento non dovrà superare i 30 Mb.

## **8) BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di seguito riportati:

- a. DGUE Documento di Gara Unico Europeo (un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni riguardo il possesso dei requisiti e capacità di ammissione alla gara);
- b. garanzia a corredo dell'offerta;
- c. dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.
- d. dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento (fac simile allegato "C");
- e. documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.);
- f. limitatamente agli operatori economici che presentano offerta tramite procuratore o institore: dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

Di seguito si elenca contenuto, forma e modalità di formulazione dei documenti sopra prescritti ai fini della loro validità:

- a) Documento di Gara Unico Europeo – ALLEGATO A

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni riguardo l'assenza delle cause di esclusione (vedi paragrafo requisiti di ordine generale) e del possesso dei requisiti e capacità per la partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell' art. 83 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come specificati nel bando e nel presente disciplinare all'art. 5.

Il DGUE è articolato in sei Parti e dovrà essere compilato con le informazioni e seguendo le istruzioni presenti nel modello di DGUE stesso, allegato nella documentazione di gara sia in formato PDF, sia in formato editabile. Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni e istruzioni integrative per la compilazione.

PARTE I: contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice (Comune di Busto Garolfo) e i dati sono già compilati.

PARTE II: è relativa alle informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale avvalimento (sezione C) e sul ricorso al subappalto (sezione D).

Parte II – sezione A):

- nel riquadro INFORMAZIONI GENERALI – RISPOSTA: gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", devono indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);

- il riquadro corrispondente alla richiesta "Solo se l'appalto è riservato : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti ?, si riferisce ad appalti riservati ex art. 112 del d.lgs 50/2016 e, pertanto, non va compilato.

- il riquadro corrispondente alla richiesta "Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?", si riferisce all'esecuzione di lavori o opere e, pertanto, non va compilato;

- il riquadro relativo alla richiesta circa il possesso dell'attestazione SOA non va compilato, in quanto si riferisce all'esecuzione di lavori o opere.

- nelle informazioni relative alla forma della partecipazione, vanno indicati e specificati i casi di partecipazione plurisoggettiva e di coassicurazione (art. 45 c. 2 lett. b), c), d), e), f), g) del d.lgs 50/2016, specificando i pertinenti dati secondo le richieste formulate nel DGUE nonché delle prescrizioni di cui al presente disciplinare;

- il riquadro Lotti va compilato in relazione ai lotti per i quali il concorrente intende presentare l'offerta.

Parte II – sezione B: indicare i dati (cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale) dei seguenti soggetti, dove presenti, relativi alla Compagnia che compila il D.G.U.E.:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

per altro tipo di società o consorzio

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
- institori e procuratori generali
- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
- direttore tecnico
- socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza caso di società con meno di quattro
- soci
- soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per individuare tali soggetti, nell'ultima riga del riquadro indicare la data di cessazione della carica).

Qualora fosse difficoltoso riportare i dati di tutti i soggetti da indicare nel DGUE, è possibile produrre un apposito allegato, firmato digitalmente.

Parte II - Sezione C: in caso di ricorso all'avvalimento dei requisiti di altri operatori, oltre a barrare la risposta "sì" in corrispondenza del pertinente rigo, il concorrente deve inoltre indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Nella busta amministrativa va inserita tutta la documentazione prevista all'art. 7 del presente disciplinare, tra cui il DGUE reso dalle imprese ausiliarie, che devono compilare la Parte II, Parte III, Parte IV Parte VI con le informazioni richieste dal bando e dal presente disciplinare di gara.

Parte II - Sezione D: da compilare solo in caso di subappalto, l'operatore deve indicare le prestazioni che intende subappaltare e, ai sensi dell'art. 105, c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., elencare espressamente la terna di subappaltatori proposti; questi ultimi devono compilare distintamente il proprio DGUE.

PARTE III: contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara (v. art. 5 del presente disciplinare – paragrafo "requisiti di ordine generale").

Parte III - Sezione A: si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 80, comma 1 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. In tale parte vanno riportati i dati richiesti nel modello DGUE dei soggetti a cui si riferiscono le condanne. I soggetti condannati devono essere tra quelli elencati nella Parte II – sezione B. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario dettagliare le misure di autodisciplina adottate da parte della Compagnia, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 80 c. 3 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

Al fine di poter correttamente definire circa l'ammissione o l'esclusione dell'operatore è necessario dettagliare, come previsto dall'art. 80 cc. 7 e 8 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le eventuali misure di self-cleaning poste in essere.

Parte III - Sezione B: si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del dell'art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, inserendo nell'apposito campo le relative informazioni (tipo di impegno, ente presso cui si è formalizzato l'impegno, data di assunzione dell'impegno ed ogni altro dato ritenuto pertinente e utile).

Parte III - Sezione C: si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti all'art. 80 c. 5 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare l'adeguatezza delle misure di self-cleaning poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dalla procedura di gara.

Parte III - Sezione D: riguarda a motivi di esclusione previsti all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 e s.mm.ii.

Dovranno essere inserite dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle fattispecie contemplate nel modello di DGUE.

Parte IV: contiene le informazioni relative ai requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali previsti nel bando e nel presente disciplinare di gara ai sensi dall'art. 83 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Parte IV – sezione A: Idoneità: si riferisce al requisito di cui all'art. 5.2 del presente disciplinare. Compilare il punto 1) con i dati relativi all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per l'esercizio di attività assicurative.

Per i cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, riportare i dati dell'iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito nel Paese in cui è residente, tra quelli di cui all'allegato XVI del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Compilare il punto 2) con i dati relativi all'Iscrizione all'I.V.A.S.S. o analoga autorizzazione all'esercizio in Italia per il ramo assicurativo relativo al servizio da affidare. Le imprese aventi sede legale in Italia devono indicare gli estremi (data e numero) dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra autorizzazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo al servizio da affidare.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono indicare gli estremi dell'autorizzazione all'I.V.A.S.S. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o di

altra autorizzazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo al servizio da affidare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra autorizzazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo relativo al servizio da affidare) in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Parte IV – sezione B: si riferisce al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 5.3 del presente disciplinare.

Compilare solo il punto 1a) con i dati relativi alla raccolta premi assicurativi nel triennio per il lotto per cui si intende presentare offerta.

Parte IV – sezione C: si riferisce al requisito di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 5.4 del presente disciplinare. Compilare solo il punto 1b) con i dati relativi alla stipula nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno due contratti per servizi assicurativi relativi al ramo per cui si presenta offerta.

La Parte IV – sezione D non va compilata.

La Parte V non va compilata

Parte VI: contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Il D.G.U.E., completo di tutti i dati richiesti nel modello stesso e nel presente disciplinare, deve essere prodotto firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto tenuto a rendere le dichiarazioni riguardo i requisiti e capacità prescritte ai fini della partecipazione alla gara.

#### ATTENZIONE

La compagnia assicuratrice che partecipa in forma singola per proprio conto e che non fa ricorso all'avvalimento deve compilare un solo DGUE. In caso di avvalimento, le imprese ausiliarie devono compilare e sottoscrivere il proprio DGUE, distinto da quello della ausiliata concorrente.

Il DGUE non sostituisce la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

In caso di concorrente che partecipa alla gara sotto forma di raggruppamento (art. 45 c. 2 lett.d-e-f-g-), comprese le associazioni temporanee e le coassicurazioni, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento (mandanti e mandataria/capogruppo – deleganti e delegataria) un DGUE distinto. Attenzione: nel DGUE di ciascun partecipante al raggruppamento vanno dettagliatamente indicati i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale possedute dalle singole imprese raggruppate dichiaranti con la corrispondente percentuale rispetto al totale del requisito prescritto.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 c. 2 lett b) d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e di consorzi stabili (art. 45 c. 2 lett c) d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il DGUE deve essere prodotto, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate partecipanti alla gara con il consorzio/esecutrici. Nel DGUE del consorzio e delle consorziate partecipanti con il consorzio/esecutrici deve risultare chiaramente chi e in che misura possiede i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, come prescritto nel presente disciplinare. In caso di subappalto, ai sensi dell'all'art. 105, comma 6, del Codice, deve essere indicato espressamente il nominativo dei tre subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV sezione A.

#### **b) Garanzia a corredo dell'offerta**

Per partecipare alla gara, è richiesta, la costituzione di una garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta. L'importo della garanzia è pari al 2% dell'importo del premio riferito al biennio relativo al lotto per cui si intende presentare offerta.

La garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, da:

1) cauzione mediante:

- assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Busto Garolfo –Tesoreria Comunale, da depositare presso la Tesoreria Comunale “Banca di credito cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate” sita in Busto Garolfo via Manzoni, 50 oppure mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT03G084043269000000000048.

- versamento in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

ATTENZIONE: Nel caso di cauzione, deve essere indicata quale causale del versamento:

“GARANZIA PROVVISORIA per la procedura di affidamento del servizio assicurativo anni 2018-2020”  
Nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa deve essere inserito il documento comprovante l'avvenuto versamento scansionato e firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del concorrente.

2) Garanzia (fideiussione/polizza fideiussoria) rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

d.lgs n. 58/1998 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Si precisa che il beneficiario della garanzia fideiussoria deve essere il Comune di Busto Garolfo.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministero dello sviluppo economico e deve prevedere espressamente:

- il riferimento al servizio per cui è prestata la garanzia;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile,
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Busto Garolfo, senza alcuna riserva e/o eccezione;
- una validità della stessa di 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
- l'impegno a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 gg, nel caso in cui, decorsi i primi 180 gg di validità della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nella misura e nei casi previsti dall'art. 93 c. 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di cumulo di riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico deve allegare una dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., riguardante il possesso delle certificazioni e delle condizioni che consentono l'applicazione delle riduzioni.

In caso di garanzia fideiussoria, la stessa potrà essere prodotta con una delle seguenti modalità, a scelta del concorrente:

- in formato di documento elettronico, firmato digitalmente sia dal fideiussore che dal concorrente. Per le fideiussioni bancarie non è necessaria al sottoscrizione del concorrente qualora dal testo della garanzia risulti chiaro che tale firma non è prescritta dall'istituto bancario per accettazione.
- In forma di garanzia fideiussoria redatta in modalità cartacea e sottoscritta con firma/e autografa/e (per le firme necessarie per la validità della garanzia vasi sopra). Nella busta telematica amministrativa di SINTEL dovrà essere inserita la copia scansionata della fideiussione/polizza. L'ORIGINALE CARTACEO, sottoscritto analogicamente dal fideiussore e necessariamente anche dal concorrente in caso di polizza fideiussoria assicurativa o di polizza fideiussoria rilasciata da intermediari abilitati, dovrà pervenire entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, a mezzo servizio postale/di recapito o consegnato a mano da incaricato del concorrente, all'Ufficio Protocollo del Comune di Busto, confezionato in una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, indirizzata all'Ente, riportante all'esterno l'intestazione del concorrente, l'oggetto della procedura il CIG, data e ora di scadenza e la scritta DOCUMENTI

AMMINISTRATIVI – NON APRIRE. Ai fini della valida presentazione farà fede unicamente il timbro del protocollo del Comune.

Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento, firmata digitalmente;

#### **9) BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"**

Sul portale SINTEL, l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore percentuale di sconto offerto sul premio del lotto interessato.

Dove la procedura di SINTEL richiede l'inserimento di dati quali il valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso e/o il costo del lavoro, il concorrente dovrà inserire il valore € 0,00,

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o di coassicurazione il file.pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore generale o speciale dell'impresa mandataria/capogruppo o della delegataria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario da costituirsi l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore generale o speciale di tutte le imprese raggruppande.

#### **10) ESCLUSIONI DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Fatto salvo quanto già espressamente precisato nel presente disciplinare e da espresse disposizioni di legge, saranno esclusi i concorrenti nei casi previsti dall'art. 59, commi 3 e 4 e qualora non sussistano i presupposti di cui all'art. 94 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti e capacità ai fini dell'ammissione (D.G.U.E.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine massimo di dieci giorni, a pena di esclusione, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **11) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE**

L'apertura e l'esame della documentazione amministrativa si svolgerà in seduta pubblica, presso il Palazzo Comunale p.zza Diaz, 1 – Busto Garolfo il giorno 24/04/2018 a partire dalle ore 16.00.

Eventuali modifiche della data e del luogo della seduta saranno comunicate a mezzo SINTEL e sul sito istituzionale dell'Ente, fino al giorno antecedente la suddetta data.

In caso di malfunzionamento della piattaforma SINTEL il RUP pubblicherà un avviso sul sito istituzionale. Nel giorno e nell'ora fissati per la prima seduta pubblica di gara il R.U.P., assistito da un Segretario che verrà individuato tra i dipendenti del Comune di Busto Garolfo, previo collegamento alla piattaforma telematica SINTEL, procederà a:

a) comunicare il numero e il nominativo dei concorrenti che hanno sottomesso offerta nei termini; aprire la busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa di ogni singolo concorrente nell'ordine di presentazione risultante dalle registrazioni di SINTEL; verificare la validità della firma digitale e la completezza e regolarità dei documenti amministrativi presentati.

Concluse tali verifiche, il R.U.P. formalizzerà l'ammissione dei concorrenti o, in caso di rilevate irregolarità/carenze della documentazione prodotta, sospenderà la seduta per richiedere le dovute regolarizzazioni/integrazioni, come previsto dal precedente articolo rubricato "ESCLUSIONI DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO" del presente disciplinare;

b) in una successiva seduta pubblica, qualora la prima seduta sia stata sospesa per richiedere regolarizzazioni/integrazioni documentali, fissata con preavviso di due giorni naturali e consecutivi a mezzo Sintel, il R.U.P., assistito dal Segretario, in base all'esito delle regolarizzazioni/integrazioni, procederà, previo collegamento alla piattaforma SINTEL, a formalizzare l'ammissione alle successive fasi della procedura di gara relativamente ai soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo conforme a quanto richiesto.

c) in una eventuale successiva seduta pubblica, il RUP assistito dal Segretario formalizzerà le ammissioni e le eventuali esclusioni e procederà all'apertura delle Buste telematiche contenenti l'offerta economica dei concorrenti non esclusi, alla verifica della validità della firma digitale e della completezza e correttezza del contenuto, nonché alla lettura delle offerte economiche e definirà la graduatoria finale.

Si procederà alla valutazione delle offerte e all'eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal presente disciplinare.

Il Comune di Busto Garolfo si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto a norma dell'art. 95 c. 12 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Di tutte le sedute di gara verrà redatto apposito verbale riportante la sintesi delle operazioni eseguite. Il verbale di gara in cui verrà definita la graduatoria finale ha valore di mera proposta aggiudicazione ed è soggetta a tutti i controlli da parte dei soggetti competenti per la sottoposizione all'approvazione da parte del Dirigente Comunale competente.

L'aggiudicazione al primo classificato da parte del Dirigente è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, come prescritti dal presente disciplinare di gara, nonché della regolarità dello svolgimento delle operazioni di gara.

Essendo la gara esperita mediante Sistema di Intermediazione telematica SINTEL, non è soggetto all'obbligo di utilizzo della procedura AVCPASS.

## **12) COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI E TRASPARENZA**

Le comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e le ulteriori richieste e comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno effettuate a cura del RUP, a mezzo PEC inviata tramite apposita funzione SINTEL "comunicazioni di procedura". In caso di malfunzionamento della piattaforma SINTEL ai concorrenti verranno inviate le comunicazioni al di fuori di SINTEL a mezzo PEC e, qualora la comunicazione non fosse di interesse di un solo concorrente, verrà pubblicato un avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

Tutti gli atti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente con la restante documentazione di gara in conformità all'art. 29 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Entro i successivi due giorni dalla data di adozione, sarà pubblicato altresì il provvedimento da cui risultano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni effettuate a norma di legge e del presente disciplinare. Contestualmente verrà inviata a tutti i concorrenti apposita comunicazione a mezzo SINTEL in cui sarà indicato l'ufficio presso cui sono disponibili i relativi atti.

## **13) ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali del Comune di Busto Garolfo è l'Arch. Andrea Fogagnolo tel. 0331/562024 pec: protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute pubbliche di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volto all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.

I rappresentanti delle partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al RUP di gara il quale la concederà ai fini dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.

Rispetto coloro i quali si definiscano essere rappresentanti delle partecipanti il RUP dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto dal quale si evinca il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiari essere rappresentante della partecipante e ne spenda la contemplatio domini.

Le dichiarazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Nelle ipotesi di cause di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto, si procederà all'invio di comunicazione a mezzo della funzione SINTEL "Comunicazioni della Procedura". In caso di esclusione per accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale del concorrente classificato primo in graduatoria, si procederà all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il procedimento di inserimento del dato nel Casellario Informativo (artt. 80 c. 12 e 213 c. 13 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

All'aggiudicataria sarà richiesta la trasmissione della documentazione necessaria per la verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata semplice, con spese a carico dell'Aggiudicataria.

Prima della stipula del contratto dovrà essere costituita, a favore del Comune di Busto Garolfo, una cauzione definitiva nella misura (minimo del 10%) e con le modalità prescritte dall'art. 103 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La cauzione verrà richiesta all'aggiudicatario con la lettera che comunica l'aggiudicazione definitiva e sarà riducibile a norma dell'art. 93 c. 7 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

I ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla procedura in oggetto devono essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via F. Corridoni 39 - 20122 Milano Tel. 02/76053270, entro 30 gg. dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla presente procedura all'esito della valutazione dei requisiti e capacità prescritti nel disciplinare, va impugnato entro 30 giorni decorrenti dal termine previsto dall'art. 29 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della gara si rimanda a quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono dal Comune di Busto Garolfo trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Busto Garolfo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda:

- a tutti i documenti di gara ad esso afferenti;
- al d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e alle ulteriori norme vigenti in materia di contratti con la P.A., in quanto applicabili.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società OMNI INSURANCE BROKERS (con sede legale in Genova, Via XX Settembre n. 20/33, broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker sulla base delle aliquote provvigionali sul premio imponibile previste nei rispettivi capitolati prestazionali di ogni lotto.

Busto Garolfo, 06/04/2018

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI  
*Arch. Andrea Fogagnolo*

Documento firmato digitalmente ex art. 23 ter D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

## ALLEGATO

### MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

#### Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico <sup>(1)</sup>. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando <sup>(2)</sup> nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [ ]/[ ]/S [ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

#### INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente <sup>(3)</sup>	Risposta:
Nome: <b>Comune di Gusto Garolfo</b> Codice fiscale <b>00873100150</b>	[ ] [ ]
Di quale appalto si tratta? <b>Servizi Assicurativi</b>	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto <sup>(4)</sup> : <b>Affidamento dei servizi assicurativi dalle ore 24.00 del 30/04/2018 alle ore 24.00 del 30/04/2020</b>	[ ]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) <sup>(5)</sup> : <b>Prot. 7685/2018</b>	[ ]
CIG: <b>7438717F72 - 743872453C - 743873919E - 7438785792 - 7438792D57 - 74387960A8 - 743880259A - 74388068E6</b> CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[ ] [ ] [ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

<sup>(1)</sup> I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

<sup>(2)</sup> Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

<sup>(3)</sup> Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

<sup>(4)</sup> Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

<sup>(5)</sup> Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[ ]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[ ] [ ]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto <sup>(6)</sup> : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media <sup>(7)</sup> ?	[ ] Sì [ ] No
<b>Solo se l'appalto è riservato <sup>(8)</sup>:</b> l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" <sup>(9)</sup> o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?  <b>In caso affermativo,</b> qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[ ] Sì [ ] No  [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?  <b>In caso affermativo:</b>  <b>Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</b>  a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione  b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:  c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale <sup>(10)</sup> :	[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile  a) [.....]  b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]  c) [.....]

<sup>(6)</sup> Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

<sup>(7)</sup> Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

**Microimprese:** imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

**Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

**Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

<sup>(8)</sup> Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

<sup>(9)</sup> Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p><b>In caso di risposta negativa alla lettera d):</b></p> <p><b>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</b></p> <p><b>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</b></p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</b></p>	
<p><b>Forma della partecipazione:</b></p>	<p><b>Risposta:</b></p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri <sup>(11)</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</b></p>	
<p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>

<sup>(10)</sup> I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

<sup>(11)</sup> Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

<b>Lotti</b>	<b>Risposta:</b>
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[ ]

**B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.*

<b>Eventuali rappresentanti:</b>	<b>Risposta:</b>
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

**C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)**

<b>Affidamento:</b>	<b>Risposta:</b>
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[ ]Sì [ ]No
<b>In caso affermativo:</b> Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
<b>In caso affermativo</b> , indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.	

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

**(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).**

<b>Subappaltatore:</b>	<b>Risposta:</b>
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[ ]Sì [ ]No
<b>In caso affermativo:</b> Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

**Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**

**PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE** (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale <sup>(12)</sup>
2.	Corruzione <sup>(13)</sup>
3.	Frode <sup>(14)</sup> ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche <sup>(15)</sup> ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo <sup>(16)</sup> ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani <sup>(17)</sup>
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati <b>condannati con sentenza definitiva</b> o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[ ] Si [ ] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....][.....][.....][.....] <sup>(18)</sup>
<b>In caso affermativo</b> , indicare <sup>(19)</sup> :  a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,  b) dati identificativi delle persone condannate [ ];  c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]  b) [.....]  c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

<sup>(12)</sup> Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

<sup>(13)</sup> Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

<sup>(14)</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

<sup>(15)</sup> Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

<sup>(16)</sup> Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

<sup>(17)</sup> Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(19)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione <sup>20</sup> ( <b>autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>In caso affermativo</b> , indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]  [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<b>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> (Articolo 80, comma 4, del Codice):	<b>Risposta:</b>	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti <b>gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<b>In caso negativo</b> , indicare:	<b>Imposte/tasse</b>	<b>Contributi previdenziali</b>
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, <b>se stabilita direttamente nella sentenza di condanna</b> , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In <b>altro modo</b> ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<sup>(20)</sup> In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)<sup>(21)</sup>: [.....][.....][.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI <sup>(22)</sup>

**Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.**

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato, <b>per quanto di sua conoscenza, obblighi</b> applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, <b>di diritto ambientale, sociale e del lavoro</b>, <sup>(23)</sup> di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico  - ha risarcito interamente il danno?  - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>[ ] Si [ ] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p><b>In caso affermativo:</b>  - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p>	<p>[ ] Si [ ] No</p> <p>[ ] Si [ ] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p>

<sup>(21)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(22)</sup> Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(23)</sup> Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p><b>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</b>  - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b><sup>(24)</sup> di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p><b>In caso affermativo</b>, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:  - ha risarcito interamente il danno?  - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi</b><sup>(25)</sup> legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p><b>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza</b> all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti <b>partecipato alla preparazione</b> della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) <b>non essersi reso</b> gravemente colpevole di <b>false dichiarazioni</b> nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) <b>non avere occultato</b> tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

<sup>(24)</sup> Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

<sup>(25)</sup> Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

**D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE**

<b>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale</b> (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i> , <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>l</i> , <i>m</i> ) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	<b>Risposta:</b>
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] <sup>(26)</sup></p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i>);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>h</i>)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>i</i>);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro ) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  $\alpha$  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

$\alpha$ : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

**L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  $\alpha$  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:**

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

Idoneità	Risposta
<p><b>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento <sup>(27)</sup></b></p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p><b>2) Per gli appalti di servizi:</b></p> <p>È richiesta una particolare <b>autorizzazione o appartenenza</b> a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [ ... ] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

<sup>(27)</sup> Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il <b>fatturato annuo</b> ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il <b>fatturato annuo medio</b> dell'operatore economico <b>per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente</b> <sup>(28)</sup>:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta                      esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta                      esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):                      [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):                      [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il <b>fatturato annuo</b> ("specifico") dell'operatore economico <b>nel settore di attività oggetto dell'appalto</b> e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il <b>fatturato annuo medio</b> dell'operatore economico <b>nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente</b> <sup>(29)</sup>:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta                      esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta                      esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):                      [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):                      [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli <b>indici finanziari</b> <sup>(30)</sup> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y <sup>(31)</sup>, e valore)                      [.....], [.....] <sup>(32)</sup></p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):                      [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla <b>copertura contro i rischi professionali</b> è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):                      [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti economici o finanziari</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

<sup>(28)</sup> Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

<sup>(29)</sup> Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

<sup>(30)</sup> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

<sup>(31)</sup> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

<sup>(32)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di lavori</b>, durante il periodo di riferimento<sup>(33)</sup> l'operatore economico <b>ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato</b>:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di forniture e di servizi</b>:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico <b>ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato</b>: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati<sup>(34)</sup>:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti <b>tecnici o organismi tecnici</b> <sup>(35)</sup>, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti <b>attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità</b> e dispone degli <b>strumenti di studio e ricerca</b> indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti <b>sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento</b> durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) <b>Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare</b>:</p> <p>L'operatore economico <b>consentirà</b> l'esecuzione di <b>verifiche</b><sup>(36)</sup> delle sue capacità di <b>produzione o strutture tecniche</b> e, se necessario, degli <b>strumenti di studio e di ricerca</b> di cui egli dispone, nonché delle <b>misure adottate per garantire la qualità</b>?</p>	<p>[ ] Si [ ] No</p>								
<p>6) Indicare i <b>titoli di studio e professionali</b> di cui sono in possesso:</p>									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

<p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, <b>e/o</b> (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti <b>misure di gestione ambientale</b>:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'<b>organico medio annuo</b> dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'<b>attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico</b> seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico <b>intende eventualmente subappaltare</b><sup>(37)</sup> la seguente <b>quota (espressa in percentuale)</b> dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b>:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[ ] Si [ ] No</p> <p>[ ] Si [ ] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b>:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti <b>certificati</b> rilasciati da <b>istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità</b>, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[ ] Si [ ] No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti tecnici e professionali</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

<sup>(37)</sup> Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

**L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.**

<b>Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale</b>	<b>Risposta:</b>
<p>L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate <b>norme di garanzia della qualità</b>, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati <b>sistemi o norme di gestione ambientale</b>?</p> <p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai <b>sistemi o norme di gestione ambientale</b> si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

**Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati** (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di <b>soddisfare</b> i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]  [ ] Si [ ] No <sup>(39)</sup>
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per <b>ciascun documento</b> se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente <sup>(38)</sup> , indicare per <b>ciascun documento</b> :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....][.....][.....] <sup>(40)</sup>

**Parte VI: Dichiarazioni finali**

*Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.*

*Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:*

*a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro <sup>(41)</sup>, oppure*

*b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 <sup>(42)</sup>, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

*Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].*

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

<sup>(38)</sup> Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

<sup>(39)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(40)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(41)</sup> A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

<sup>(42)</sup> In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

## Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - [www.comune.bustogarolfo.mi.it](http://www.comune.bustogarolfo.mi.it)

Prot. n. 7685/ST

Busto Garolfo, 06/04/2018

### Area Risorse Strumentali

Per informazioni:

Arch. Andrea Fogagnolo

Tel. 0331/562024

Fax. 0331/537100 - UT

e mail [risorsestrumentali@comune.bustogarolfo.mi.it](mailto:risorsestrumentali@comune.bustogarolfo.mi.it)

Spett.le Società

.....

.....

.....

**Oggetto: PROCEDURA SINTEL RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO ORE 24:00 DEL 30/04/2018 – ORE 24:00 DEL 30/04/2020 A FAVORE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO A CORPO RIFERITO AL BIENNIO , AL LORDO DEL RIBASSO D’ASTA, PARI AD € 173.200,00.**

Codesta Società è invitata a presentare la migliore offerta per l’appalto a procedura negoziata relativa al servizio Assicurativo a favore del Comune di Busto Garolfo, articolato in n.8 lotti riferiti ai seguenti rami e periodi:

<i>Lotto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice CIG</i>	<i>decorrenza</i>
1	Elettronica	7438717F72	30/04/2018 – 30/04/2020
2	Furto	743872453C	30/04/2018 – 30/04/2020
3	Incendio	743873919E	30/04/2018 – 30/04/2020
4	Infortuni	7438785792	30/04/2018 – 30/04/2020
5	Kasco	7438792D57	30/04/2018 – 30/04/2020
6	Resp. Civile Terzi	74387960A8	30/04/2018 – 30/04/2020
7	Resp. Civile Auto	743880259A	31/12/2018 – 31/12/2020
8	Resp. Civile Patrimoniale	74388068E6	30/04/2018 – 30/04/2020

tenendo presente la documentazione approvata con atto di Determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Strumentali n. .... del ..... ed in particolare :

- *Disciplinare di gara;*
- *Capitolati prestazionali.*
- *DGUE Documento di gara unico Europeo.*

La Società può presentare offerta per uno o più lotti, l’offerta, espressa in percentuale di ribasso sull’importo del premio posto a base d’asta, riferito al lotto per cui si intende partecipare, dovrà essere trasmessa tramite piattaforma Sintel entro e non oltre le ore ..... del ....., completa dei documenti previsti dal Disciplinare di Gara.

Si precisa che, così come previsto dal disciplinare di gara, andrà allegata all’offerta presentata la seguente documentazione:

- Modello DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente
- Capitolato Prestazionale debitamente firmato digitalmente per accettazione
- Garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del premio riferito al biennio relativo al lotto per cui si intende presentare offerta.



L'espletamento della gara è previsto per il giorno ..... alle ore .....

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE  
STRUMENTALI  
*Arch. Andrea Fogagnolo*



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO Città metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo – p.i. 008731001050 [www.comune.bustogarolfo.mi.it](http://www.comune.bustogarolfo.mi.it)

### PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI COMUNALI

#### Art.1 Ambito d'applicazione

Il Patto di integrità degli appalti comunali regola i comportamenti degli operatori economici e dell'Amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 50/2016 e decreto correttivo n. 56/2017.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altro compenso, vantaggio o beneficio.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune di Busto Garolfo di importo non inferiore a € 40.000,00.

L'accettazione dello stesso costituisce condizione, sanabile, di ammissione alle procedure di gara.

Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

Copia del Patto d'integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

#### Art. 2 Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- a) Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) Dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
- c) Dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa vigente e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa; dichiara altresì che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- d) Si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- e) Si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- f) Si impegna a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività connessa alla procedura in questione; 2
- g) Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;



- h) Si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
- i) Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti;

### **Art.3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del DPR 16.04.2013 n.62.

### **Art.4 Violazione del Patto di Integrità**

La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art.2 potrà comportare, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, ovvero qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva.
- c) l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Busto Garolfo per 5 anni

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2 dlgs 104/2010 (codice processo amministrativo). E' fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

### **Art. 5 Efficacia del Patto d'integrità**

Il presente Patto d'integrità degli appalti comunali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Busto Garolfo.

Il presente Patto d'integrità degli appalti comunali è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 23/01/2018.

F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA  
RISORSE STRUMENTALI  
*Arch. Andrea Fogagnolo*

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs 82/2005